



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Chiara Corbo

**Traiano e gli 'Alimenta': profili ermeneutici e
sviluppi storici**

Numero XII Anno 2019

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

TRAIANO E GLI 'ALIMENTA': PROFILI ERMENEUTICI E SVILUPPI STORICI*

Il mio contributo - che ha ad oggetto i cosiddetti 'Alimenta' traianei - si propone di guardare agli scopi dell'istituzione alimentare traiana e a quelli che sono stati poi i suoi esiti nel tempo, cercando di inquadrare il programma alimentare posto in essere dall'imperatore Traiano all'interno della sua composita attività politica, al fine di far emergere la logica che lo anima pur nella pluralità delle sue sfaccettature.

In questa prospettiva, prima di analizzare l'istituto alimentare traiano, nella struttura e negli obiettivi - con particolare riferimento alla preziosa *Tabula* di Veleia, documento fondamentale per la ricostruzione degli *Alimenta* - credo sia importante provare a delineare il retroterra ideologico nel quale, a mio avviso, prende corpo l'iniziativa imperiale a sostegno dell'infanzia disagiata.

A tale scopo è senz'altro utile tenere presente una fonte non sempre adeguatamente considerata, ovvero i *Discorsi sulla regalità* di Dione di Prusa, la mente filosofica dell'età traiana: un intellettuale che fu senza dubbio molto vicino all'imperatore¹.

* Pubblico in questa sede il testo, corredato di note e riferimenti bibliografici, della relazione da me tenuta al Convegno Internazionale di Diritto Romano e Storia, Architettura e Archeologia per il XIX Centenario su *La giustizia di Traiano. Dalla realtà alla leggenda*, svoltosi a Reggio Calabria dal 3 al 5 novembre 2017. Al Prof. Felice Costabile va il mio ringraziamento per avermi consentito di pubblicare in anteprima il presente contributo, in attesa che esso appaia negli Atti del Convegno.

¹ Ampia è la bibliografia sull'intellettuale bitinico, consultabile nel recente lavoro di A. CATANZARO, *Il toro e il leone: l'ambivalenza del potere nei Discorsi sulla regalità di Dione Crisostomo*, Genova, 2012, a cui si rinvia.

Nelle sue quattro *Orazioni sulla regalità* (*perì basileías*) Dione traccia, sul piano teoretico, le coordinate ideali all'interno delle quali dovrebbe muoversi l'*actio* imperiale per realizzare a pieno e in modo retto il proprio progetto politico-amministrativo².

Dione, ponendosi nel solco della grande filosofia greca, esamina i limiti e i pregi delle varie forme di governo (*politéiai*) e considera il Principato la migliore forma di governo possibile a patto che rimanga fedele alla sua natura originaria, evitando di degenerare in tirannide³. Ciò può accadere - sostiene Dione - soltanto se il potere del principe venga esercitato come servizio alla comunità e si

² Per le Orazioni I, II, III, IV di Dione di Prusa cfr. la nuova edizione critica, con traduzione e commento, di G. VAGNONE, *Dione di Prusa. Orazioni I-II-III-IV* ("Sulla regalità"). Orazione LXII ("Sulla regalità e sulla tirannide"), Edizione critica, traduzione e commento (Con una introduzione di Paolo Desideri), Supplemento n. 26 al «Bollettino dei Classici», Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2012. Un esame accurato dei *lógoi* dionei ci porterebbe troppo lontano dal discorso che intendo condurre in questa sede; mi limiterò, pertanto, a richiamare solo alcuni elementi portanti della sua filosofia politica, utili per cogliere la genesi delle scelte e degli atti di governo dell'*optimus princeps*.

³ Il Prusense offre un'ampia classificazione delle diverse *politéiai* soprattutto nell'*Orazione III sulla regalità*; si ricordi che tale orazione, secondo un'opinione diffusa tra gli studiosi, fu, con molta probabilità, declamata da Dione alla corte imperiale, alla presenza dell'imperatore Traiano, in circostanze ufficiali: sul punto cfr. C. CARSANA, *La teoria della «costituzione mista» nell'età imperiale romana*, Como, 1990, 59-60. Sull'orizzonte politico e culturale di Dione efficacemente A. CATANZARO, *Il toro*, cit., 60, sottolinea che: «il Prusense nei quattro *Discorsi sulla regalità* si richiama a modelli esclusivamente greci e analizza il contesto a lui contemporaneo secondo parametri di chiara matrice ellenica [...] Il fatto appare indicativo dal momento che [...] la scelta di Plutarco che scrive nei medesimi anni è di natura opposta: il Cheroneese dà chiara prova, tanto nelle *Vitae* quanto nei *Moralia*, di voler attingere [...] sia al patrimonio storico-letterario greco, sia a quello latino».

esprima costantemente *katà nómon* e non *parà nómon*, ovvero secondo la legge e non contro la legge⁴.

Al riguardo, anche Plinio, nel *Panegirico*, afferma significativamente:

Plin. *Paneg.* 65.1: [...] *quod ego nunc primum audio, nunc primum disco, non est ‘princeps super leges’, sed ‘leges super principem’, idemque Caesari consuli quod ceteris non licet.*

Sia Dione sia Plinio, quindi, ritengono che il potere imperiale - non autocentrato, ma eterodiretto e finalizzato alla costante ‘cura dei governati’ - debba necessariamente esprimersi in provvedimenti che, nel rispetto del *nómos*, siano il più possibile funzionali al bene della collettività⁵.

Ciò che conta realmente, in vista di un’equa pratica politica, non è tanto la ‘modalità’ di gestione del potere, quanto la ‘finalità’ che esso si propone di conseguire: Dione evidenzia come la finalità primaria che il potere politico - anche quello monocratico - deve costantemente cercare di realizzare, nella sua attività di governo,

⁴ Cfr. Dio Chrysostom. III 43.

⁵ Per Dione, di conseguenza, l’*optimus princeps*, che governi *katà nómon* e ponga al centro della sua azione politica la costante ‘cura’ dei governati, innesca un processo virtuoso secondo il quale l’*ethos* dei sudditi altro non è che il riverbero dell’*ethos* del *princeps* che, gestendo il potere in modo non autoreferenziale, attiva nella comunità dinamiche di giustizia sociale. Per altri versi, però, Dione non dimentica di evidenziare come in ogni regime monocratico - ancorché illuminato, quale fu quello traiano - l’elemento decisivo e dirimente resti sempre il *basiléos dógma*, ovvero la decisione del monarca: dato inconfutabile che sembra contraddire o almeno limitare il principio - in precedenza enunciato - secondo il quale il potere regale dovrebbe essere sempre gestito *katà nómon*: cfr. Dio Chrysostom. III 43-44. Sul pensiero politico di Plinio e Dione ancora interessanti le considerazioni di F. TRISOGLIO, *Le idee politiche di Plinio il Giovane e di Dione Crisostomo*, in *Il Pensiero politico*, 5, 1972, 3 ss.

sia il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, ovvero di coloro verso i quali si esplicano la cura e l'attenzione del *princeps*⁶.

Pertanto, il sovrano che opererà in tal modo sarà circondato dall'amicizia e dalla fiducia dei più e potrà condividere in modo proficuo le responsabilità di governo: sarà un *princeps polyphilos*, per il quale la *philla* (che è amicizia, ma anche *moderatio*, *civilitas*, *humanitas*) diventa strumento privilegiato dell'azione politica da estrinsecare in ogni campo, a partire da quello sociale, connotandosi, in un certo senso, anche come *philantrophia*, virtù che impone di provvedere *in primis* a coloro che vivono in una condizione di disagio economico⁷.

Entrando ora nel cuore del tema di cui mi occuperò in questa sede, io credo che le riflessioni di Dione costituiscano l'alveo ideologico nel quale maturano le poliedriche opzioni politiche di Traiano e, nella fattispecie, motivano e conducono l'imperatore ad adottare una politica 'illuminata' di particolare e sollecita attenzione alle necessità dei più bisognosi, e nello specifico all'istituzione dei cosiddetti '*Alimenta*' a favore dell'infanzia disagiata.

Da un lato, l'intellettuale prusense delinea l'orizzonte ideale nel quale deve muoversi il *princeps* che voglia essere guida illuminata

⁶ Le decisioni del *princeps*, pertanto, prese in vista di un bene ampio e comune, finiranno con l'essere inevitabilmente *katà nómon* e non *parà nómon*: cfr. Dio Chrysostom. III 48.

⁷ Secondo Dione, quindi, un monarca che eserciti il proprio potere perseguendo il bene della comunità sarà un *princeps polyphilos*, il quale, nella condivisione delle funzioni amministrative e politiche, riuscirà ad esercitare le proprie funzioni secondo modalità non meramente autoreferenziali. La *philla* si presenta, pertanto, come il mezzo attraverso cui il potere monocratico da sé si apre verso l'altro da sé (senato, *élites* cittadine e provinciali), costruendo trame di cogestione che tutelano la comunità dal rischio, sempre presente, di degenerazione del potere con derive autoritarie e tiranniche: cfr. Dio Chrysostom. III 87 e I 32.

e non despota; dall'altro, Traiano sembra tradurre e traduce le indicazioni dionee in concreti atti di governo a servizio della comunità.

Le argomentazioni dionee rappresentano - direi - una sorta di 'dover essere' dell'*actio* politica, nei cui confronti il programma alimentare traiano a vantaggio di soggetti deboli costituisce 'l'essere', l'attuazione concreta e tangibile.

Ebbene, in merito agli *Alimenta*, è molto significativo il giudizio formulato nel lontano 1979 da Werner Eck, secondo il quale va attribuito senz'altro a Traiano il merito di aver elaborato «il più ampio programma di assistenza pubblica a lungo termine, mai messo in atto in tutta l'antichità»⁸.

L'affermazione dell'illustre studioso, benché possa apparire categorica, non è, a mio avviso, del tutto peregrina, se si tiene presente che, prima dell'età traiana, l'attenzione del potere politico verso individui in condizioni esistenziali disagiate si era concretizzata soltanto in elargizioni di carattere occasionale; elargizioni, peraltro, non inserite in un programma articolato e a lungo termine, come quello che, invece, è emerso dalla *Tabula Alimentaria* di Veleia, nonché dalla Tavola *Baebiana* (*Tabula Ligurum Baebianorum*)⁹, rinvenute, come è noto, la prima, nel 1747, nei pressi di Veleia, e la seconda, all'inizio dell'800, in provincia di Benevento.

⁸ Cfr. W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979, trad. it., *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999, 151 (da cui cito).

⁹ CIL IX 1455. Si tratta della Tavola *Baebiana*, così detta in quanto si riferisce ai *Ligures Baebiani*, discendenti da una comunità di Liguri deportata nel 180 a.C., per ordine dei consoli P. Cornelio e M. Bobio, dal territorio delle Alpi Apuane all'*ager publicus in Sannitibus*. Questa *Tabula* presenta all'inizio una grande lacuna che non ci permette di conoscere né la somma impegnata nell'operazione, né il numero dei fanciulli interessati; sono, però, elencati anche qui proprietari e fondi con l'indicazione del loro valore di stima, nonché l'ammontare del credito concesso e la specificazione degli interessi corrisposti da ciascun proprietario

Cominciamo subito col dire che, sulla base delle fonti a disposizione, la storiografia concorda nel ritenere che le prime forme di assistenza *erga pauperes* non siano state di carattere pubblico, ma siano da ricollegare piuttosto all'evergetismo privato, fenomeno importante che nei primi secoli dell'impero costituiva un *modus vivendi* molto diffuso tra le classi più agiate¹⁰.

al 2,50% del capitale ricevuto. Tale importante fonte conferma l'ipotesi che l'iniziativa di Traiano fu attuata in tutte le regioni d'Italia, ampliandosi e perdurando nel tempo. Sulla *Tabula Baebiana* cfr. P. VEYNE, *La Table des 'Ligures Baebiani' et l'institution alimentaire de Trajan*, I, in *MEFRA*, 69, 1957, 81 ss. e *La Table des 'Ligures Baebiani' et l'institution alimentaire de Trajan*, II, in *MEFRA*, 70, 1958, 177 ss.; V.A. SIRAGO, *Il 'Sannium' nel mondo antico*, VI, *Traiano e gli alimenta di Benevento*, in *Sannium*, 66, 1993, 194 ss., ora in V.A. SIRAGO, *Traiano e gli 'Alimenta'*, in *Il Sannio romano. Caratteri e persistenze di una civiltà negata*, Napoli, 2000, 111 ss.; F. DAL CASON, *Le tavole alimentari di epoca traiana. Nuove proposte di interpretazione*, in *Athenaeum*, 85, 1997, 533 ss. e in particolare 538 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli, 2002, 131 ss., ove l'a. si sofferma sulla *Tabula* di Veleia e su quella dei *Ligures Baebiani* quali fondamentali testimonianze dell'organizzazione pagana romana. Secondo lo studioso, infatti, «il sistema dei *pagi* è attestato con grande evidenza, costituendo il riferimento territoriale, insieme alle *civitates*, della localizzazione delle singole unità fondiari menzionate nelle Tavole» (132); da ultimo J.M. BLANCH NOUGUÉS, *La 'Tabula' de los 'Ligures Baebiani': un testimonio epigráfico de la administración de Trajano*, in *Revista digital de derecho administrativo*, 17, 2017, 21 ss.

¹⁰ In questa sede non sarà possibile analizzare in dettaglio gli interventi a sostegno degli indigenti attestati dalle fonti a partire dal I secolo, che hanno come protagonisti illustri, privati cittadini - su cui si rinvia, per un inquadramento generale a C. CORBO, *'Paupertas'. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*, Napoli, 2006, 40 ss.; I. CAO, *'Alimenta'. Il racconto delle fonti*, Padova, 2010, 169 ss. (con ult. bibl.) e, da ultima, R. LAURENDI, *'Institutum Traiani? 'Alimenta Italiae? 'Obligatio praediorum sors et usura'. Ricerche sull'evergetismo municipale e sull'iniziativa imperiale per il sostegno all'infanzia nell'Italia romana*, Roma, 2018, 21 ss., - né sarà possibile soffermarsi su eventuali precedenti iniziative realizzate nel mondo romano a favore delle classi meno abbienti, come, ad esempio, la

politica delle *frumentationes*, la quale, iniziata in epoca repubblicana, continuò anche nel periodo imperiale, con modalità più o meno diverse, ma con l'identico fine, squisitamente politico, di accattivarsi il favore della plebe e tenere a freno le masse popolari, giungendo finanche, tra il II e il III secolo, a distribuzioni di pane o di altri generi alimentari, in luogo del frumento. Sulle *frumentationes* cfr., tra gli altri, D. VAN BERCHEM, *Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire*, Genève, 1939 (rist. New York, 1975), 15 ss.; R.J. ROWLAND JR., *The Number of Grain Recipients in the Late Republic*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, 13, 1965, 81 ss. e R.J. ROWLAND JR., *The 'Very Poor' and the Grain Dole at Rome and Oxyrhynchus*, in *ZPE*, 21, 1976, 69 ss.; J.M. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires dans les cités de L'Empire romain tardif*, in *MEFRA*, 87, 1975, 995 ss.; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, 255 ss.; G. RICKMAN, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford, 1980, 156 ss.; F. REDUZZI MEROLA, «*Leges frumentariae*» da Gaio Cracco a Publio Clodio, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 533 ss.; G. SPINOLA, *Il «congiarium» in età imperiale. Aspetti iconografici e topografici*, Roma, 1990, 7 ss.; B. SIRKS, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991, 11 ss. e *The Size of the Grain Distributions in Imperial Rome and Constantinople*, in *Athenaeum*, 79, 1991, 215 ss.; J. VON ÜNGERN-STERNBERG, *Die politische und soziale Bedeutung der spätrepublikanischen 'leges frumentariae'*, in *Nourrir la plèbe. Actes du Colloque tenu a Genève les 28 et 29.IX.1989 en hommage a Denis van Berchem*, A. Giovannini (éd.), Basel-Kassel, 1991, 19 ss.; C. VIRLOUVET, *La plèbe frumentarie à l'époque d'Auguste. Une tentative de définition*, in *Nourrir la plèbe*, cit., 43 ss.; C. VIRLOUVET, *Les lois frumentaires d'époque républicaine*, in *Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut Empire. Actes du Colloque international organisé par le Centre Jean Bérard et l'URA 994 du CNRS, Naples 14-16 Février 1991*, Naples-Rome, 1994, 11 ss.; EAD., *'Tessera frumentaria'. Les procédures de la distribution du blé public à Roma à la fin de la République et au début de l'Empire*, Roma, 1995, *passim*; vd. pure S. PANCIERA - C. VIRLOUVET, *Les archives de l'administration du blé public à Rome à travers le témoignage des inscriptions*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma, 1998, 247 ss.; C. VIRLOUVET, *L'approvisionnement di Roma imperiale: una sfida quotidiana*, in *Roma imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma, 2000, 110 ss. e, nello stesso volume, cfr. anche E. LO CASCIO, *La popolazione*, 33 ss. e A. DAGUET - GAGEY, *I grandi servizi pubblici a Roma*, 94-95; C. SORACI, *Dalle 'frumentationes' alle distribuzioni di pane. Riflessioni su*

Sappiamo bene come, con il termine evergetismo, in generale, si faccia riferimento a quell'atteggiamento psicologico e culturale, alla base della disposizione filantropica verso soggetti in condizioni di bisogno, riscontrabile nei comportamenti di autorevoli cittadini di cultura pagana¹¹. Un tipo di munificenza

una riforma di Aureliano, in *Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali*, 4-5, 2005-2006, 345 ss. (cenni anche nel successivo lavoro, della stessa a., *'Sicilia frumentaria'. Il grano siciliano e l'annona di Roma (V a.C. - V d.C.)*, Roma, 2011); C. CORBO, *'Paupertas'*, cit., 24 ss.

¹¹ Sul tema dell'evergetismo cfr. J. HUIZINGA, *'Homo ludens'*, Amsterdam, 1939, trad. it., *'Homo ludens'*, Torino, 1982, 209-210 (che cito), il quale, dopo aver ricordato la munificenza a favore della popolazione urbana, manifestatasi nei primi secoli dell'impero ad opera non solo dell'imperatore, ma anche di migliaia di cittadini, afferma: «Quale è stato l'impulso, la sfera mentale che ha ispirato tutto questo? È stato forse uno spirito precursore della *charitas* cristiana? Non sembra probabile [...] Donare per ottenere gloria e onori, per superare e abbattere il vicino, ecco l'antico sfondo rituale-agonale della civiltà romana [...]» (210). Per ulteriori spunti cfr. A. LUSSANA, *Contributo agli studi sulla munificenza privata in alcune regioni dell'impero*, in *Epigraphica*, 18, 1956, 77 ss.; S. MROZEK, *Quelques remarques sur les inscriptions relatives aux distributions privées de l'argent et de la nourriture dans les municipes italiens aux I, II, et III^e siècle d. n. è.*, in *Epigraphica*, 30, 1968, 156 ss.; P. VEYNE, *La pain et le cirque*, Paris, 1976, trad. it., *Il pane e il circo*, Bologna, 1984, 44 ss. (da cui cito); P. BROWN, *Dalla 'plebs Romana' alla 'plebs Dei': aspetti della cristianizzazione di Roma*, in P. BROWN - L. CRACCO RUGGINI - M. MAZZA, *Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio (I-VI secolo)*, Torino, 1982, 131 ss. ora in P. BROWN, *Dalla 'plebs Romana' alla 'plebs Dei': aspetti della cristianizzazione di Roma*, in P. BROWN - O. CAPITANI - F. CARDINI - M. ROSA, *Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al '700 italiano. Quattro lezioni*, Abano Terme, 1983, 22 ss. (che cito), ove l'a. acutamente precisa che tra munificenza tradizionale ed elemosine cristiane non si riscontra una continuità diretta, bensì una «convergenza» di due sistemi paralleli: da un lato, ingenti somme versate in momenti solenni da singoli donatori quale simbolo della loro appartenenza ad un gruppo privilegiato di cittadini; dall'altro, le elemosine cristiane consistenti in modeste somme, elargite in qualunque occasione da fedeli di ogni condizione sociale, come segno della solidarietà di ogni essere umano verso i suoi simili; C.E. MANNING, *'Liberalitas' - The Decline and*

Rehabilitation of a Virtue, in *Greece & Rome*, 32, 1985, 73 ss.; A. GIARDINA, *Carità eversiva: le donazioni di Melania la giovane e gli equilibri della società tardoromana*, in 'Hestiasis'. *Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone*, II, Messina, 1986, 77 ora in A. GIARDINA, *Carità eversiva: le donazioni di Melania la giovane e gli equilibri della società tardoromana*, in *Studi Storici*, 29, 1988, 127; G. WESCH-KLEIN, 'Equites romani? und Euergetismus', in *L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (II^e siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*. *Actes du colloque international organisé par Ségolène Demougin, Hubert Devijver et Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier*, (Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995), Roma, 1999, 301 ss.; E. MELCHOR GIL, *La munificencia cívica en el mundo romano*, Madrid, 1999, *passim*; C.R. WHITTAKER, *Il povero*, in *L'uomo romano*⁶, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 2006, 327 ss.; P. GARNSEY - C. HUMFRESS, *The Evolution of Late Antique World*, Cambridge, 2001, 115 ss.; M.D. SAAVEDRA-GUERRERO, *La munificencia femenina y los 'collegia'*, in *Athenaeum*, 89, 2001, 575 ss.; J. ANDREU PINTADO, *Sobre el concepto de evergetismo en época romana a través de los autores latinos*, in *Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos (21-25 de septiembre de 1999)*, 3, *Historia antigua, Humanismo, Tradición clásica, Didáctica, Instrumenta Studiorum*, J.F. González Castro, J.L. Vidal (eds.), Madrid, 2002, 33 ss.; spunti anche nei vari contributi raccolti in 'Bread and Circuses'. *Euergetism and Municipal Patronage in Roman Italy*, K. Lomas, T. Cornell (eds.), London-New York, 2003; vd. pure I. TANTILLO, *Gli uomini, le risorse*, in *Roma antica*, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 2005, 110, ove molto efficacemente si legge: «I cristiani [...] avevano contrapposto allo sfarzoso evergetismo della città classica un modello etico, ed 'economico', che metteva in primo piano non l'appartenenza al corpo civico, ma il riconoscimento delle disparità sociali, e che si traduceva nell'intervento assistenziale in favore delle classi indigenti, senza distinguere fra cittadini e non». Sulle manifestazioni evergetiche imperiali cfr. S. D'ELIA, *Una monarchia illuminata. La cultura nell'età degli Antonini*, Napoli, 1995, 44 ss.; S. DEMOUGIN, *De l'évergétisme en Italie*, in 'Splendidissima civitas'. *Étude d'histoire romaine en hommage à François Jacques*, A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (éds.), Paris, 1996, 49 ss.; J.P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial a la fin du principat*, Roma, 1997, 479 ss.; C. ROUCHÉ, *Benefactors in the Late Roman Period. The Eastern Empire*, in *Actes du X^e congrès international d'Épigraphie grecque et latine, (Nîmes 4-9 octobre 1992)*, M. Christol - O. Masson (éds.), Paris, 1997, 353 ss. e, nello stesso volume, anche C. LEPELLEY, *Évergétisme et épigraphie dans l'Antiquité tardive: les provinces de langue latine*, 335 ss. e Y. DUVAL - L. PIETRI, *Évergétisme et épigraphie dans l'Occident chrétien (IV^e-VI^e s.)*, 371 ss.; B. GOFFIN, *Euergetismus in*

assolutamente non comparabile con quella di matrice cristiana, anzi, proprio da tale incomparabilità emerge in pieno la sua peculiarità.

Bisogna tener presente, infatti, che la munificenza evergetica è sempre espressione dello *status* di particolare prestigio sociale del soggetto donante che l’atto filantropico tendeva a rimarcare ed enfatizzare; la persona a cui si rivolge il comportamento evergetico è, quindi, solo un ‘mezzo’, attraverso cui il donatore mirava ad ottenere, in cambio, riconoscenza e più ampia gratificazione sociale, laddove, ‘gratuità’ e ‘disinteresse’ sono le motivazioni fondative dell’atto caritativo cristiano, che considera l’altro, sempre come un ‘fine’ e mai come un ‘mezzo’, all’interno di una logica, almeno in linea di principio, meramente oblativa.

Pertanto, mentre l’atteggiamento evergetico proprio della cultura pagana è sostanzialmente autoreferenziale, centrato, cioè, sul soggetto protagonista dell’elargizione, con lo scopo di amplificarne il prestigio nella propria città, la carità cristiana è - o meglio, dovrebbe essere - un atto disinteressato di mera condivisione, centrato sull’altro e teso soltanto alla sua emancipazione.

Per evitare fraintendimenti ideologici, derivanti dalla sovrapposizione di logiche molto distanti tra loro, è necessario tener sempre presente che proprio nell’ottica evergetica, di cui è intrisa la cultura pagana, vanno lette sia le azioni assistenziali verso l’infanzia disagiata promosse da privati cittadini sia l’intero programma traiano.

A tale riguardo, tuttavia, va subito precisato che, nella genesi del programma traiano, svolsero un ruolo rilevante anche

Oberitalien, Bonn, 2002 (diffusamente e con ulteriore bibliografia); P. BROWN, *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hanover-London, 2002, trad. it., *Povertà e leadership nel tardo impero romano*, Roma-Bari, 2003, 7 ss. (da cui cito).

- ma, forse, soprattutto - motivazioni di carattere politico, che, nella logica immanente al potere romano, non possono essere separate da quelle di natura evergetica, in quanto costituiscono, insieme ad esse, un articolato intreccio politico-culturale.

La nostra attenzione si concentrerà specificamente sull'assistenza pubblica dell'età traiana (e non anche su quella privata).

Va detto che, in realtà, un significativo interesse verso la situazione socio-economica dell'impero si può registrare già a partire da Nerva, il quale avrebbe svolto un'efficace opera di sostegno agli indigenti, offrendo loro un valido e concreto aiuto per allevare i propri figli¹².

Non a caso, il momento iniziale della prima istituzione alimentare pubblica resta controverso ed incerto. Molti studiosi

¹² Cfr. *Epit. de Caes.* 12.4: (*Nerva*) *puellas puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italiae oppida ali iussit*. Tale interessante testimonianza non sembra, peraltro, suffragata da altre notizie di provvidenze concrete realizzate durante il breve regno di Nerva, per attuare il programma prospettato nell'affermazione dell'*Epitome de Caesaribus*. A sostegno dell'attribuzione a Nerva della paternità degli *alimenta*, va, però, ricordata una moneta dell'anno 97 d.C., conservata nel British Museum; in essa viene raffigurato Nerva seduto sulla sedia curule con una mano tesa verso una donna, tra la quale e l'imperatore sono rappresentati un bambino ed una bambina e, al di sopra, le parole *tutela Italiae*: cfr. H. COHEN, *Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain communément appelées médailles impériales par Henry Cohen*², II, Paris, 1880 (Graz, 1955), 12-13. Sul punto cfr. ancora M. HAMMOND, *A Statue of Trajan Represented on the "Anaglypha Traiani"*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, 21, 1953, 147-148, il quale, ritenendo che quella moneta fosse un falso, ipotizzò che il compilatore dell'*Epitome* sarebbe incorso in errore a causa della somiglianza delle titolature di Nerva e di Traiano: «It may well be, therefore, that the compiler of the *Epitome* [...] confused *Imp. Caesar Nerva Traianus Aug.* with his predecessor and adoptive father *Imp. Caesar Nerva Aug.*», 148.

convergono sul nome di Nerva¹³, il quale avrebbe dato l'avvio al programma alimentare che probabilmente non ebbe il tempo di attuare in pieno, considerata la brevità del suo regno, e riconoscono, quindi, a Traiano il merito di aver seguito l'iter tracciato dal suo predecessore, dandogli rinnovato slancio e vitalità; altri, invece, attribuiscono direttamente a Traiano la paternità di un vero e proprio programma di assistenza pubblica¹⁴, di cui, in ogni

¹³ Propendono a considerare Nerva il fondatore delle prime istituzioni alimentari R. PARIBENI, *'Optimus princeps'. Saggio sulla storia e sui tempi dell'imperatore Traiano*, I, Messina, 1926 (rist. New York, 1975), 137; A. GARZETTI, *Nerva*, Roma, 1950, 73; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, 761-762; R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, 264-265, secondo il quale, riferimenti a Nerva, riguardo a questa politica di pubblica assistenza, si possono cogliere anche in altre fonti, in particolare Plin. *Ep.* 1.8 e 7.18; Tit. Ulp. 24.28: [...] *civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest: idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est*; Marcian. 13 *inst.* D. 30.117: *Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur sive in opus sive in alimenta vel in eruditionem puerorum sive quid aliud [...]*; W. ECK, *L'Italia*, cit., 151; R. DUNCAN - JONES, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge, 1982², 291 ss.; G. PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia nel principato e «piae causae» del diritto romano cristiano*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, VII, Napoli, 1984, 3175-3176; V.A. SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*², Napoli, 1991, 276; N. CRINITI, *La 'Tabula Alimentaria' di Veleia. Introduzione storica, edizione critica, traduzione, indici onomastici e toponimici, bibliografia veleiate*, Parma, 1991, 250-251 e nt. 14; S.L. DYSON, *Community and Society in Roman Italy*, Baltimore-London, 1992, 216; G. MAININO, *La 'tabula alimentaria' di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in *Archivio storico per le province parmensi*, 4° s., 44, 1992, 5-6; B. RAWSON, *Children as Cultural Symbols. Imperial Ideology in the Second Century*, in *Childhood, Class and Kin in the Roman World*, S. Dixon (ed.), London-New York, 2001, 39 nt. 13, ove si legge: «It is possible that the emperor Nerva initiated the *alimenta* scheme at the end of the first century, but the term *alimenta* dates from the reign of his successor Trajan».

¹⁴ In tal senso M. HAMMOND, *A Statue of Trajan*, cit., 147 ss. e M. HAMMOND, *The Antonine Monarchy*, Roma, 1959, 326 nt. 17 e 462 nt. 10; M. MAZZA, *Lotte*

sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C., Roma-Bari, 1973, 177 e 585 nt. 78; E. LO CASCIO, *Gli 'alimenta', l'agricoltura italiana e l'approvvigionamento di Roma*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti*, 33, 1978, 311 ss., ora in E. LO CASCIO, *Il 'princeps' e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, 224 nt. 1 (da cui cito), ove lo studioso, dopo aver affermato che il passo dell'*Epitome* potrebbe riferirsi semplicemente ad un intervento di Nerva, realizzato su base municipale, in favore delle famiglie povere d'Italia, in coerenza con l'attività realizzata da questo imperatore in campo sociale, scrive: «i veri e propri *alimenta*, nella forma in cui ci sono noti dalle Tavole alimentari, sarebbero stati una creazione dell'età traianea».

Si ricordi, inoltre, che Traiano appena divenuto imperatore aveva immediatamente dato prova della sua generosità, estendendo anche a 5000 fanciulli le distribuzioni gratuite di frumento pubblico che avevano luogo a Roma: cfr. in proposito Plin. *Paneg.* 26.3-4: *Tu ne rogari quidem sustinuisti et, quamquam laetissimum oculis tuis esset conspectu Romanae sobolis impleri, omnes tamen ante quam te viderent adirentve recipi incidi iussisti, ut iam inde ab infantia parentem publicum munere educationis experirentur, crescerent de tuo qui crescerent tibi, alimentisque tuis ad stipendia tua pervenirent, tantumque omnes uni tibi quantum parentibus suis quisque deberent*, ove appare il verbo *incidere*, termine tecnico usato proprio per indicare l'iscrizione nelle liste degli aventi diritto alle distribuzioni di grano. Plinio pone in risalto la munificenza dell'imperatore il quale, senza aspettare di essere pregato, e nonostante fosse un lietissimo spettacolo contemplare i 'germogli di Roma' (*Romanae sobolis*), ordinò che tutti i fanciulli fossero ricevuti ed iscritti affinché, fin dall'infanzia, riconoscessero in lui il 'padre di tutti' (*parentem publicum*) *munere educationis*, crescessero a sue spese (*de tuo*), arrivassero grazie ai suoi alimenti (*alimentis tuis*) fino al momento del servizio militare e tributassero tutti insieme a lui solo la gratitudine che ciascuno, in genere, riserva ai propri genitori. La fonte allude all'usanza secondo la quale, nel giorno riservato alle elargizioni imperiali al popolo, i padri si presentavano al cospetto del sovrano con i bambini in braccio, sperando di ottenere in tal modo donativi più generosi. Sulla *liberalitas principis* cfr. ancora Plin. *Paneg.* 28.3-4: *Obtulisti enim congiarium gaudentibus gaudens, securusque securis; quodque antea principes ad odium sui leniendum tumentibus plebis animis obiectabant, id tu tam innocens populo dedisti quam populus accepit. Paulo minus, patres conscripti, quinque milia ingenuorum fuerunt, quae liberalitas principis nostri acquisivit, invenit, adscivit*, ove si ricorda la generosità dell'imperatore che donava al popolo con gioia, non per placarne l'odio, ma

caso, la *Tabula Alimentaria* di Veleia risulta essere espressione compiuta¹⁵.

Essa rivela un chiaro interessamento per le 'nuove generazioni', dalle cui sorti discende la possibilità di riportare prosperità in Italia e consentirle di mantenere il suo primato all'interno dell'impero.

È ben noto l'articolato meccanismo finanziario ideato da Traiano e attestato dalla *Tabula*, per garantire un sussidio alimentare periodico (in denaro o in natura) ad un numero complessivo di 300 bambini¹⁶.

per conquistarne la simpatia; circa 5000 *ingenui* furono beneficiati dalla sua *liberalitas*.

¹⁵ Va subito precisato che il prezioso documento - divenuto oggetto, fin dall'atto del rinvenimento nel 1747, di numerosi studi - presenta a tutt'oggi aspetti problematici ancora aperti, che ne rendono sempre vivo l'interesse e il dibattito scientifico. La bibliografia in argomento è amplissima; tra i contributi più recenti, ai quali si rinvia per la letteratura precedente, cfr. M. ZANZUCCHI CASTELLI, *La 'Tabula alimentaria' di Veleia: nuovi contributi di ricerca*, Parma, 2008; J.Á. TAMAYO ERRAZQUIN, *'Alimenta', una institución a caballo entre la munificencia y la propaganda*, in *RIDA*, 57, 2010, 435 ss.; N. CRINITI, *Mantissa Veleiate*, Faenza, 2013; gli *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 Settembre 2013*, a cura di P. L. Dall'Aglio, C. Franceschelli, L. Maganzani, Bologna, 2014, volume che raccoglie numerosi contributi di specialisti di diversi settori, i quali, con approcci multipli, si occupano dei problemi di natura giuridica, economico-sociale, amministrativa e storico-topografica posti dall'importante *Tabula*; da ultimo J.M. BLANCH NOUGUÉS *Observaciones acerca de la Tabula de Veleia*, in *Revista General de Derecho Romano*, 3, 2014, 1 ss. e, dello stesso a., *Acerca de las 'obligaciones praediorum' en la 'Tabula Veleias'*, in *Hacia un derecho administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano III*, A. Fernández de Buján (dir.), A. Triscioglio, G. Gerez Kraemer (coeds.), Madrid, 2016, 157 ss.

¹⁶ Si ricordi che la *Tabula* veleiate attesta due diverse indizioni: seguendo la successione cronologica, nella prima indizione, che risale al 102 d.C. e rappresenta l'esordio del programma alimentare, Traiano stanziava una somma pari a 72.000 sesterzi, in favore di 19 bambini (18 maschi *legitimi* e 1 femmina

Nella *Tabula* di Veleia (in particolare nelle due *praescriptiones*) si allude esplicitamente ad un sostegno alimentare per fanciulli e fanciulle dovuto alla benevolenza dell'*optimus princeps*:

[...] *ut, ex indulgentia optimi maximique principis Traiani Imperatoris Ceasaris Nervae Traiani Augusti Germanici, pueri puellaeque alimenta accipiant*¹⁷.

legitima); nella seconda, risalente al 107-114 d.C., quindi successiva alla conquista della Dacia, si prevede, invece, lo stanziamento di una somma di denaro molto più cospicua, pari a 1.044.000 sesterzi, a vantaggio di 281 bambini, di cui 246 maschi (245 *legitimi* e 1 *spurius*) e 35 femmine (34 *legitimae* e 1 *spuria*). Sull'entità del sussidio riconosciuto a ciascun fanciullo cfr. più ampiamente *infra*, nt. 17. La datazione delle due indizioni è significativa e spiega, dunque, la diversa disponibilità economica del fisco, giacché la guerra Dacica aveva apportato enormi risorse alle casse imperiali; dalle fonti (cfr. *Lyd. Mag.* 2.28) si ricava che il tesoro del re Decebal ammontava addirittura a 500.000 libbre d'oro. Sul punto cfr. I. CAO, *'Alimenta'*, cit., 57, la quale, nell'ipotizzare che l'istituzione alimentare si sia stabilizzata proprio tra il 101 e il 107 d.C., sottolinea acutamente che «Non a caso, la maggior parte della spesa documentata è posteriore alle guerre daciche; questo tripudio di esborsi dal 107 d.C. in poi, per edifici pubblici, giochi, *congaria*, *frumentationes* e *alimenta* presupponeva evidentemente [...] un recente ingresso nelle casse del tesoro imperiale di enormi somme di denaro liquido» (57); le vittorie su Decebal, infatti, avrebbero inondato «l'impero con un flusso aureo tale da riequilibrare il bilancio e da rifornire l'imperatore di accresciuti redditi per il futuro» (40). Sulle due campagne militari condotte in Dacia da Traiano (nel 101-102 e nel 105-106 d.C.) cfr. da ultimo L. ZERBINI, *Le guerre daciche*, Bologna, 2015; dello stesso a., cfr. anche il precedente lavoro A. RADU, L. ZERBINI, *La Dacia romana*, Soveria Mannelli, 2008.

¹⁷ Per il testo e la traduzione delle due *praescriptiones* cfr. N. CRINITI, *La 'Tabula Alimentaria' di Veleia*, 92-93 e 170-171. In merito alla destinazione della somma ricavata dal pagamento degli interessi, la *Tabula* di Veleia, in una delle due *praescriptiones* (su cui vd. N. CRINITI, *La 'Tabula Alimentaria'*, cit., 92-93), così precisa: *Obligatio praediorum ob (sestertium) deciens quadraginta quattuor milia ut, ex indulgentia optimi maximique principis / Imp(eratoris) Ceas(aris) Nervae / Traiani*

Aug(usti) Germanici Dacici, pueri puellaeque alimenta accipiant legitimi, n(umero) CCXLV, in singulos (sestertios) XVI n(ummos) (scil.: menstruos): / fiunt (sestertia) XLVII (milia) XL n(ummi); legitimae, n(umero) XXXIV, singulae (sestertios) XII n(ummos) (scil.: menstruos): f(i)unt (sestertia) IV (milia) DCCCXCVI; spurius (unus) sestertios (scil. annuos) CXLIV; spuria (una) (sestertios) (scil.: annuos) CXX. / Summa sestertia LII (milia) CC, quae fit usura (quincunx) sortis supra scriptae. Si riferisce di un’ipoteca di proprietà prediali per un valore di 1.044.000 sesterzi, affinché dalla benevolenza di Traiano fossero alimentati 281 fanciulli, di cui 245 figli legittimi, i quali ricevevano 16 sesterzi mensili ciascuno, per un totale di 47.040 sesterzi, e 34 figlie legittime, cui spettavano ogni mese 12 sesterzi ciascuna, per un totale di 4.896 sesterzi; tra i beneficiari erano previsti anche un figlio illegittimo e una figlia illegittima, che ricevevano rispettivamente 144 e 120 sesterzi annui. Il totale risultante era di 52.200 sesterzi annui, che costituisce proprio l’interesse del 5% del suddetto capitale (1.044.000 sesterzi).

Così si legge nell’altra *praescriptio* (su cui vd. N. CRINITI, *La ‘Tabula Alimentaria’, cit.*, 170-171): *Item obligatio praediorum - facta per (C(aium)) Cornelium Gallicanum - / ob (sestertium) LXXII (milia) ut, ex indulgentia optimi maximiqu[e] principis / Imp(eratoris) Ceas(aris) Nervae Traia[n]i Augusti Germanici, pueri puellaeq(ue) / alimenta accipiant legitimi, n(umero) XIIIX, in singulos (sestertios) XVI n(ummos) (scil.: menstruos): / fiunt (sestertium) III (milia) CCCCLVI (scil.: annuorum); legitima (sestertios) XII (scil.: menstruos; id est: CXXXIV annuos). Fit summa utraque / (sestertium) III (milia) DC (scil.: annuorum), quae fit usura (quincunx) summae s(upra) s(criptae).* / Si fa qui riferimento all’ipoteca di proprietà prediali, costituita da Cornelio Gallicano, per un valore di 72.000 sesterzi allo scopo di procurare a 19 fanciulli il sostentamento offerto loro dalla *indulgentia* di Traiano; in concreto, ai figli legittimi, in numero di 18, venivano assegnati 16 sesterzi mensili ciascuno, per un totale di 3.456 sesterzi e una figlia legittima riceveva invece 12 sesterzi al mese. La somma totale assegnata per gli uni e per l’altra risulta di 3.600 sesterzi, che rappresenta infatti il 5% del suddetto capitale (72.000 sesterzi).

Si sofferma sui termini *pueri* e *puellae legitimi* C.A. MASCHI, *La ‘tabula alimentaria’ di Velleia e la terminologia giuridica*, in *Studi Velleiati. Atti e memorie del I Convegno di studi storici e archeologici (Piacenza-Velleia 29-30 Maggio 1954)*, s. l. s. d., ma Piacenza, 1955, 169 ss., il quale acutamente rileva: «*Legitimus* è l’aggettivo, che l’iscrizione attesta per indicare i figli nati da giuste nozze e ciò contrasta radicalmente con la *communis opinio* [...] che i *filii* procreati in matrimonio legittimo si chiamano nell’età romano-classica *filii iusti* e che soltanto nel diritto

In concreto, dalla *Tabula* di Veleia si ricava che Traiano aveva impegnato un'ingente somma di denaro per erogare prestiti a proprietari fondiari (o possessori di *agri vectigales*) nei territori di Veleia, Piacenza, Lucca e Parma¹⁸.

I mutuatari, i cui terreni venivano preventivamente stimati e sottoposti a garanzia reale, erano tenuti a corrispondere un interesse annuo del 5% sul prestito ricevuto (*usura quincunx sortis*), un finanziamento indubbiamente conveniente, giacché il tasso di interesse stabilito era molto più basso di quello, usualmente preteso, del 12%, con in più la possibilità di non dover restituire il capitale a breve termine¹⁹.

postclassico e giustiniano si affaccia la terminologia *fili legitimi*. Questo dato interessante - secondo l'a. - non appare solo nell'iscrizione veleiate, ma è attestato anche dalla *lex Salpensana*: egli, quindi, ribadisce «Che i classici usassero il termine *filius iustus* per indicare il figlio nato da nozze legittime, non può essere negato [...] Ma è parimenti sicuro che nell'epoca classica i romani indicavano con l'espressione *filius legitimus* i figli nati da nozze legittime, come i dati epigrafici surriferiti documentano» (170).

¹⁸ Sulla specifica natura del 'prestito fondiario' va precisato che non si trattava di un 'mutuo in senso tecnico', perché, come è noto, nel mondo romano il mutuo era gratuito e la corresponsione degli interessi doveva essere promessa separatamente con un'apposita '*stipulatio usurarum*'. Siamo, piuttosto, di fronte ad una sorta - si potrebbe dire - di 'prestito a tempo indeterminato e a titolo non gratuito': sul punto cfr., tra gli altri, G. MAININO, *La 'tabula alimentaria'*, cit., 14, il quale parla al riguardo di «mutuo non gratuito»; più di recente L. MAGANZANI, *L' 'obligatio praediorum' nella 'Tabula Alimentaria' veleiate: profili tecnico-giuridici*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, 160 e nt. 16 (con ult. bibl.), nel qualificare la fattispecie parla di «una sorta di 'deposito' di denaro a interessi» (160).

¹⁹ Come ben rileva N. CRINITI, *La 'Tabula Alimentaria'*, cit., 258-259, il prestito imperiale era irripetibile, il capitale versato irredimibile e gli interessi sostanzialmente perpetui; sul punto l'a. efficacemente afferma: «Non si doveva, dunque, prevedere la restituzione da parte dei proprietari delle somme ricevute

Si tenga presente che l'ammontare del prestito veniva stabilito in base al valore accertato del terreno, di norma in rapporto di 12 a 1,

(di cui, in ogni caso, restava proprietario e creditore l'imperatore), salvo [...] nel caso di insolvibilità degli interessi, in cui potevano entrare in atto azioni di recupero attraverso affitti forzati, vendite e confische di beni fondiari obbligati» (259).

Sulla problematica questione della natura, volontaria o coatta, del prestito sono state espresse dagli studiosi opinioni discordanti: propendono per il carattere volontario del prestito G. SEGRÈ, *Sulle istituzioni alimentari imperiali. A proposito di una monografia del Brinz*, in *BIDR*, 2, 1889, 105-106, poi, con ulteriori aggiunte, in *Scritti giuridici*, II, Roma, 1938, 67-68 (che cito); P. VEYNE, *Les "alimenta" de Trajan*, in *Les empereurs romains d'Espagne. Actes du Colloque International, Madrid-Italica 31 mars-6 avril 1964*, Paris, 1965, 172; M. MAZZA, *Lotte sociali*, cit., 182; N. CRINITI, *La 'Tabula Alimentaria'*, cit., 256-257; G. MAININO, *La 'tabula alimentaria'*, cit., 23 ss., in particolare p. 28 ove si legge: «[...] non sembrano sussistere particolari ragioni per dubitare che il programma alimentare traiano fosse stato avviato senza bisogno di ricorrere necessariamente ad un'imposizione coatta dei mutui [...]»; G. SORICELLI, *I proprietari fondiari e gli 'alimenta' traianei: una partecipazione forzata?*, in *ZPE*, 140, 2002, 225-226, ove l'a. conclude «[...] l'esame della Tavola sembra indicare [...] che l'adesione al programma alimentare abbia costituito, in linea di principio, una libera scelta». Sostengono, invece, la natura forzosa del prestito R. DUNCAN-JONES, *The Purpose and Organisation of the 'Alimenta'*, in *Papers of the British School at Rome*, 32, 1964, 136; G. PAPA, *Note sulla «Tabula Alimentaria» di Veleia*, in *Labeo*, 40, 1994, 72, secondo il quale sia le espressioni utilizzate nella Tavola (*accipere debet, obligare debet*), sia il fine assistenziale perseguito da Traiano renderebbero plausibile l'ipotesi che le operazioni di credito fossero concluse su base compulsoria, tenendo conto anche del fatto che «l'imperatore, per garantire la perpetuità dei sussidi ai fanciulli poveri, non poteva contare esclusivamente su condizioni di prestito vantaggiose, ma doveva - anche in considerazione della crisi agricola in cui versava l'Italia in quel periodo - obbligare i proprietari a contrarre il mutuo»; E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 225-226 e 248 ss.

e il terreno stesso era poi vincolato (*obligatio praediorum*)²⁰ a garanzia del pagamento degli interessi (le *usurae*)²¹.

²⁰ Sul significato tecnico-giuridico di *obligatio praediorum* cfr. L. MAGANZANI, *L’ ‘obligatio praediorum’*, cit., 157 ss., ove l’a., dopo aver ricordato che l’espressione *obligatio praediorum* è stata generalmente intesa come ‘garanzia reale da ipoteca’ oppure come ‘garanzia reale paragonabile a quelle dei cd. *praedia subsignata*’, pone in rilievo opportunamente le profonde differenze esistenti tra queste due figure e la garanzia fondiaria della *Tabula* veleiate: 1) l’*hypotheca* nasceva in forza di un autonomo atto di costituzione indipendente da quello costitutivo dell’obbligazione garantita, laddove nell’*institutio alimentaria* vi era interdipendenza tra nascita del debito e nascita della garanzia (cioè la nascita del debito e la corresponsione degli interessi erano ‘geneticamente’ connessi); 2) l’ipoteca si estingueva con il pagamento del debito garantito, invece, l’*obligatio praediorum* era perpetua e si estendeva agli eredi o aventi causa del debitore; 3) nell’ipoteca, il valore del bene vincolato (ossia ipotecato) era pari circa al doppio del debito, mentre, nell’*obligatio praediorum*, il valore del fondo obbligato era circa 10/12 volte superiore all’ammontare del debito (cioè del capitale ricevuto in prestito). Si tenga presente che le medesime considerazioni svolte per l’*hypotheca* valgono anche per la *subsignatio praediorum*. L’a. arriva, quindi, alla condivisibile conclusione che «l’*obligatio praediorum* di Veleia doveva essere una figura diversa, creata *ad hoc* dall’entourage imperiale, per assicurare alle *civitates* coinvolte nel programma un’entrata tendenzialmente perpetua da destinare agli *alimenta* imperiali (158)». In sostanza, i *praedia* erano definiti *obligata*, perché gravati da un onere fondiario perpetuo (ossia il pagamento degli interessi, le cd. *usurae*) e vincolati a garanzia dell’adempimento dell’onere stesso; un onere perpetuo, in quanto «indefinitamente gravante sul fondo nonostante i passaggi di proprietà *inter vivos* o *mortis causa* di cui fosse oggetto nel tempo» (160). Dall’analisi dei caratteri specifici dell’*obligatio praediorum* emerge l’idea che si tratti di una ‘obbligazione *sui generis*’, anche in considerazione del fatto che «in caso di inadempimento, non si procedeva, come nelle normali obbligazioni “personali”, all’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, ma [...] alla “confisca” delle unità fondiarie *obligatae* nell’ambito del programma alimentare», come ben rileva l’a. (160).

Credo, dunque, si possa verosimilmente ipotizzare che nell’ingegnoso meccanismo escogitato da Traiano e posto alla base del programma alimentare siano stati utilizzati certamente istituti giuridici pregressi, già esistenti e

Le somme ottenute con i suddetti interessi confluivano nelle casse municipali, per essere, poi, convertite, ad opera dei magistrati locali (i *quaestores alimentorum*), in *alimenta* da distribuire a fanciulli e fanciulle prescelti²².

È opportuno sottolineare che, nell'attuazione del programma alimentare, le città hanno certamente svolto un fondamentale ruolo di collaborazione con l'amministrazione

conosciuti, tuttavia 'modellati' in funzione della particolare finalità perseguita dall'istituzione alimentare.

Sull'argomento cfr. anche J.M. BLANCH NOUGUÉS, *Acerva de las 'obligationes praediorum'*, cit., 157 ss.; da ultima R. LAURENDI, *'Institutum Traiani'*, cit., 89 ss., la quale, sostenendo che «*obligatio praediorum*» è espressione onnicomprensiva di ogni forma di garanzia, e tenendo presente che «*praedia*», da *praedes*, indica tecnicamente proprio i 'fondi dati in garanzia», ritiene che la traduzione più idonea, sotto il profilo giuridico, sia «costituzione di un vincolo di garanzia dei terreni», più letteralmente «obbligazione di terreni offerti in garanzia» (96-97).

²¹ Nella *Tabula* di Veleia è riportato un elenco di proprietari (o possessori) che vincolano per una determinata somma i loro fondi, dei quali viene indicata la valutazione; tuttavia questi dati non sono significativi al fine di precisare la situazione economica complessiva dei proprietari stessi, dal momento che ciascuno di essi poteva avere altri fondi non vincolati e, quindi, non risultanti dall'iscrizione o, anche, beni diversi dai terreni.

²² Sulle diverse fasi del programma alimentare cfr. L. MAGANZANI, *L' 'obligatio praediorum'*, cit., 158-159, la quale così sintetizza l'iter del procedimento: «1) *professio* del o dei fondi partecipanti al programma a cura del proprietario con *aestimatio* del loro valore [...]; 2) calcolo della somma in sesterzi che il proprietario doveva ricevere dal fisco pari in media all'8% del valore dichiarato [...]; 3) determinazione delle *usurae* da pagare annualmente da parte del proprietario fondiario, suoi eredi e aventi causa, calcolate nella misura del 5% sulla somma ricevuta; 4) *obligatio* del o dei fondi dichiarati, a garanzia del pagamento delle *usurae* con relativa registrazione pubblica». Sul punto cfr. anche F. CENERINI, *La Tavola di Veleia e gli 'alimenta' in età romana*, in *Carrobbio*, 31, 2005, 33 ss., in particolare p. 36; A. RONCAGLIA, *Gli 'Alimenta' di età traiana: un programma per le élites locali?*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., 233.

imperiale, in quanto risulta difficile supporre che il principe, sia pure con l'aiuto di personaggi appositamente inviati *in loco*, fosse in grado di gestire da solo tutte le operazioni necessarie per procedere alla distribuzione dei capitali stabiliti²³.

²³ È di questo parere, tra gli altri, G. PUGLIESE, *Assistenza*, cit., 3177.

Si ricordi che il compito di garantire il regolare funzionamento dell'istituzione fu svolto per un certo tempo da C. *Cornelius Gallicanus* e T. *Pomponius Bassus*: tale ufficio esigevo che l'incaricato si spostasse di continuo per potersi assicurare personalmente del corretto andamento del programma. In seguito, proprio per questo motivo, si procedette alla suddivisione del territorio italico in distretti alimentari, la cui gestione era attribuita ai già esistenti *curatores viarum*, dato che spesso tali distretti s'identificavano con quelli dell'amministrazione delle vie; questi funzionari, pertanto, in taluni casi, cumularono la carica di *curatores viarum* con quella di *praefecti alimentorum*. Nei distretti che mancavano di *curatores viarum*, il nuovo incarico fu ricoperto da personaggi locali scelti tra gli *equites*, chiamati semplicemente *procuratores alimentorum*, mentre per l'amministrazione a livello municipale si ricorreva ad uno specifico funzionario, il *quaestor alimentorum*, persona di sicura rettitudine, cui era affidato il delicato compito di gestire il denaro occorrente a garantire l'efficienza dell'istituzione. Su C. Cornelio Gallicano cfr. E. GROAG, voce 'C. *Cornelius Gallicanus*', in *Paulys Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 4, Stuttgart, 1901, 1342 e E. GROAG - A. STEIN, 'Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III', II, Lipsiae, 1958, 325. Per T. Pomponio Basso cfr. R. HANSLIK, voce 'T. *Pomponius Bassus*', in *Paulys Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 21.2, Stuttgart, 1952, 2336-2337. Su questi due personaggi cfr. ancora F. CÀSSOLA, *Note sul 'praefectus alimentorum'*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano, 1971, 498-499, secondo il quale, pur se manca una specifica attestazione, la *cura* affidata a Pomponio Basso, come qualsiasi altra *cura*, implica quantomeno il riconoscimento del titolo di *curator*; G. MAININO, *La 'tabula alimentaria'*, cit., 20, che indica C. Gallicano e P. Basso come legati straordinari dell'imperatore, incaricati di esercitare un generico controllo sulla riuscita del programma; G. PAPA, *Note*, cit., 67 nt. 41, il quale sottolinea che dalle fonti non risulta che i due magistrati di rango consolare ricevettero un titolo particolare in occasione del loro incarico; G. SORICELLI, *Le prime 'obligationes' a Veleia ed il ruolo di T. Pomponio Basso*, in *ZPE* 136, 2001, 289 ss.

Si ricordi che la *quaestura alimentorum*, di norma, rientrò fra i *munera*, non fra gli *honores*, e venne conferita, per lo più, alla fine della carriera: sull’inserimento di tale incarico fra i *munera* cfr. W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden, 1973, 185-187; G. MENNELLA, *Il ‘quaestor alimentorum’*, in *Decima miscellanea greca e romana*, Roma, 1986, 415, il quale precisa: «la questura alimentaria rientrava fra i *munera* ed era conferita ai magistrati *exactis honoribus* [...]». Per una analisi della posizione giuridica e delle specifiche funzioni del *quaestor alimentorum* cfr. ancora G. MENNELLA, *op. cit.*, 371 ss. Sul rapporto tra *munera* e *honores*, cfr. F. GRELLE, «*Munus publicum*». *Terminologia e sistematiche*, in *Labeo*, 7, 1961, 308 ss., anche in ‘*Mnemeion*’ *Siro Solazzi*, a cura di A. Guarino e M. Breton, Napoli, 1964, 241 ss.), ora in *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma, 2005, 39 ss. (che cito), ove l’a. esclude una vera e propria antinomia tra i due termini ed afferma: «*Honor* e *munus* sono concetti diversi ma non antitetici, e colgono spesso da due punti di vista uno stesso fenomeno; l’*honor* sottolinea la posizione di supremazia, la *dignitas* di chi gestisce la cosa pubblica, il *munus* il momento dell’operare.» (45); si veda, dello stesso a., anche *I ‘munera civilia’ e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain*, Rome, 27-29 mai 1996, Roma, 1999, 137 ss., ora in *Diritto e società*, cit., 443 ss.). Si ricordi, peraltro, che la questura in generale viene spesso considerata un *personale munus*, non un *honor*: in proposito cfr. *Arcad. Charis. l. s. de mun. civil. D. 50.4.18.2*, ove il giurista afferma: «[...] *quaestura in aliqua civitate inter honores non habetur, sed personale munus est*». Per una descrizione ampia e dettagliata dell’apparato organizzativo del sistema alimentare e delle specifiche competenze dei diversi funzionari (*quaestor alimentorum*, *praefectus alimentorum*, *procurator alimentorum*) preposti al funzionamento degli *alimenta* cfr. I. CAO, ‘*Alimenta*’ cit., 95 ss., la quale ben sottolinea come l’organizzazione delle *alimentationes* pubbliche prevedesse la cooperazione di tre diverse figure, ciascuna con specifici compiti: il *quaestor alimentorum* operava in sede municipale, mentre il *praefectus alimentorum* e il *procurator alimentorum* erano «funzionari imperiali incaricati di azione ispettiva e di “sovrintendenza” nei confronti del primo». (95). Sul punto cfr. anche J.M. BLANCH NOUGUÉS, *Acerca de la organización administrativa de las fundaciones alimentarias públicas en Roma*, in *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, A. Fernández de Buján, G. Gerez Kraemer, B. Malavé Osuna (coeds.), Madrid,

Infatti, la gestione pratica del programma imperiale, data la sua complessità, avrebbe potuto funzionare solo con la mediazione dell'amministrazione cittadina²⁴.

2011, 209 ss.; L. MAGANZANI, *L' 'obligatio praediorum'*, cit., 159, secondo la quale, per superare i problemi connessi al 'malgoverno cittadino', l'imperatore avrebbe affidato alle città solo la gestione della fase finale del programma, cioè «quella dei pagamenti delle *usurae* e della loro distribuzione ai beneficiari a cura del *quaestor alimentorum*, mentre la prima fase era gestita direttamente dai funzionari imperiali, *praefecti et procuratores alimentorum*». Sul rapporto tra *quaestores alimentorum* (designati nelle fonti anche *quaestores alimentarii* o *quaestores pecuniae alimentariae*) e *quaestores pecuniae publicae* (i magistrati dei *municipia* o delle *coloniae* preposti all'amministrazione della cassa pubblica cittadina) cfr. da ultimo F. COSTABILE, *La 'pecunia publica et alimentaria' traianea e l'origine di una 'gens' di magistrati di Locri Epizefiri*, in DESMOI FILLAS, *Bonds of Friendship. Studies in Ancient History in Honour of Francisco Javier Fernández Nieto*, J.C. Bermejo Barrera, M. García Sánchez (eds.), Barcelona, 2017, 95 ss.; ID., *Dalla fondazione del 'municipium' alle 'institutiones alimentariae' di Locri: i 'Cornelii'*, in *Iuris Antiqui Historia*, 9, 2017, 19 ss.; sul punto cfr. anche R. LAURENDI, *'Institutum Traiani'*, cit., 55-56, la quale, in riferimento ai *quaestores alimentorum*, sottolinea: «Giustamente si ritiene che questi funzionari imperiali, locali ma nominati dal principe, derivino da quei *quaestores pecuniae publicae*, che amministravano la cassa pubblica cittadina ed erano magistrati dei *municipia* o delle *coloniae*, in origine eletti dai comizi cittadini e, più tardi, dall'*ordo decurionum*, prima che la carica si trasformasse da *honor* in *munus*, così diventando di fatto una nomina».

²⁴ Gli studiosi hanno evidenziato altresì il rapporto intercorrente tra l'istituzione traianea e il complessivo declino economico delle città italiche e, in particolare, dell'aristocrazia municipale, la cui decadenza comportava, di conseguenza, anche quella dell'intera struttura cittadina, sia a livello finanziario che amministrativo. Al riguardo, è stato ipotizzato che il programma dell'imperatore fosse proprio diretto ad ovviare, in qualche modo, al declino delle élites locali, sia attraverso un piano di incentivazione demografica, a loro prevalentemente diretto, sia attraverso un aiuto economico ai proprietari terrieri della città, che si identificavano con la sua classe dirigente: sul punto cfr. F. DAL CASON, *Le tavole alimentari*, cit., 551 ss.; M. TORELLI, *Benevento Romana*, Roma, 2002, 211-212, che vede negli *alimenta* un sistema volto a favorire la ripresa demografica dell'aristocrazia municipale, assicurando «sussidi ai

Va subito precisato che sono molteplici gli aspetti concernenti il programma alimentare traiano ancora problematici e oscuri sotto il profilo ermeneutico²⁵.

rampolli delle famiglie aristocratiche»; in tale direzione, da ultimo A. RONCAGLIA, *Gli ‘Alimenta’*, cit., 233 ss., in particolare p. 245, secondo il quale: «Il principio ispiratore del programma era, dunque, in primo luogo quello di aiutare le élites in un momento di crisi ed eventualmente creare nuovi gruppi, nuove categorie di persone onorate che si sarebbero affiancate ai maggiorenti in difficoltà nel loro impegno a favore della collettività»; dello stesso a. cfr. anche il precedente contributo *Gli ‘Alimenta’ di età traiana: un caso di filantropia apparente*, in *Giving - Thematic Issues on Philanthropy and Social Innovation*, 4, 2013, 11 ss.

²⁵ Si pensi, ad esempio, alla delicata e complessa questione relativa alla natura giuridica delle istituzioni alimentari, in merito alla quale sono state espresse in dottrina opinioni diverse e, talora, contrapposte. Il fulcro della questione consiste nel valore da attribuire ai capitali utilizzati nell’operazione finanziaria, se dovessero essere considerati patrimonio autonomo con soggettività giuridica, se, cioè, avessero o meno il carattere proprio di una fondazione: cfr. G. SEGRÈ, *Sulle istituzioni alimentari*, cit., 55 ss., secondo il quale non è possibile vedere nel sistema di credito previsto dalle istituzioni alimentari un esempio *ante litteram* di fondazione *ad pias causas*, dato che gli *alimenta* non creano dei fondi «appartenenti allo scopo»; successivamente lo stesso a., nel suo saggio *Nuove osservazioni in tema di istituzioni alimentari imperiali*, in *Studi in memoria di A. Albertoni*, I, Padova, 1935, 350-351, torna sulla questione e parla di «una nuova forma giuridica di fondazione non autonoma, cioè di destinazione di beni a scopo duraturo e virtualmente perpetuo senza il ricorso alla creazione di una persona giuridica [...]»; B. SANTALUCIA, voce *Fondazione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 17, Milano, 1968, 778-779, il quale esclude che la titolarità delle somme date a mutuo si trasferisse in capo alla città e ritiene insostenibile la tesi che ravvisa in tali capitali dei veri e propri patrimoni autonomi dotati di soggettività giuridica, affermando: «[...] non vi è dubbio che titolare di tali capitali sia l’imperatore, mentre la lunga durata del fine alimentare a cui essi sono destinati non gioca assolutamente nel senso di una personificazione della massa dei beni» (779); in quest’ultima direzione anche G. PAPA, *Note*, cit., 66, il quale, considerando essenziale stabilire da chi veniva erogata la somma da mutuare e chi ne diventava creditore unitamente con gli interessi, sostiene che le *civitates* non

In modo particolare, si è discusso ampiamente - e il dibattito non può dirsi ancora sopito - sui fini dell'iniziativa imperiale, se fossero cioè, demografici, militari, agricolo-economici o etico-sociali²⁶.

potessero diventare titolari del credito e del diritto di garanzia (al riguardo già G. PUGLIESE, *Assistenza*, cit., 3177-3178 nt. 6, sottolineava che alle città era demandato il compito di raccogliere e verificare le domande dei proprietari, la scelta dei fanciulli beneficiari, nonché la riscossione annuale degli interessi per conto del principe); Papa cita, inoltre, a sostegno della sua ipotesi, la *Tabula Baebianorum* (3.21.23), ove viene ricordato che la città di Benevento, dando come garanzia i propri terreni, riceveva una somma di denaro in mutuo, allo stesso modo dei privati: sarebbe, quindi, impossibile attribuire alla *civitas* la titolarità dei capitali; in tal caso, paradossalmente essa dovrebbe essere considerata, nello stesso tempo, creditrice e debitrice degli interessi; più di recente cfr. L. MAGANZANI, *L' 'obligatio praediorum'*, cit., 159.

²⁶ Il fine militare, che si coglie anche nella testimonianza data da Plinio nel Panegirico di Traiano (Plin. *Paneg.* 26), potrebbe essere avvalorato, ove si prendesse in considerazione la prevalenza numerica dei maschi assistiti rispetto alle femmine e sempre che le indicazioni della *Tabula Alimentaria* Veleiate riflettano un orientamento generale: sul punto cfr. M. MAZZA, *Lotte sociali*, cit., 178 ss., il quale afferma che «Da Traiano, gli *Alimenta* furono istituiti soprattutto per sviluppare la natalità in Italia, e per favorire il reclutamento dell'esercito. Carità, evergetismo, *indulgentia* [...] costituivano l'aspetto propagandistico dell'iniziativa, ma non erano certamente al fondo delle preoccupazioni dell'*Optimus Princeps*: lo scopo fondamentale era quello demografico, ed in funzione [...] essenzialmente militare» (178). Tuttavia, l'a., poco più avanti, precisa ancora che gli scopi perseguiti non potevano essere univoci, bensì plurimi e complessi, sottolineando come, in realtà, politica assistenziale e politica di intervento agrario erano, nelle istituzioni alimentari, strettamente connesse (181). Alcuni studiosi si esprimono invece a favore del fine assistenziale, affermando che Traiano con gli *alimenta* perseguì principalmente uno scopo etico-sociale, in coerenza con la sua attività politica volta soprattutto a migliorare il tenore di vita del popolo: cfr. G. PAPA, *Note*, cit., 59 ss.; J. BENNETT, *Trajan 'Optimus Princeps'. A Life and Times*, London-New York, 1997, 84 ss. e 214 ss., ove l'a., a proposito degli *alimenta*, parla di «a social welfare policy, intended primarily to benefit the poor of Italy [...] (214)»; L.

WIERSCHOWSKI, *Die Alimentarinstitution Nervas und Traians. Ein Programm für die Armen?*, in *Imperium Romanum. Studien zur Geschichte und Rezeption. Festschrift für Karl Christ zum 75. Geburtstag*, P. Kneissl, V. Losemann (Hrsg.), Stuttgart, 1998, 783, ove l'a. sottolinea che l'istituzione alimentare, nonostante il suo obiettivo militare, può essere considerata «als das umfassendste Sozialprogramm der Antike». Altri ancora ipotizzano che Traiano, non trascurando qualche evidente motivo di propaganda personale, intendesse, con i suoi *alimenta*, allargare a tutta la penisola italica quegli atti di generosità sporadica, già da lui praticati a Roma e, forse, già diffusi da tempo tra privati cittadini: cfr. in tal senso G. MAININO, *La 'tabula alimentaria'*, cit., 29. In realtà, è assai probabile che nel programma assistenziale traiano coesistessero molteplici fini e che in esso si riflettessero gli indirizzi generali della politica dell'imperatore, abbracciando, quindi, una varietà di aspetti: demografico, militare, agricolo-economico e etico-sociale: così, ad esempio, G. PUGLIESE, *Assistenza*, cit., 3179; A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma, 1997, 164 ss., ove acutamente lo studioso afferma: «[...] è difficile immaginare che un programma concepito con tanta ampiezza e strutturato con tanta cura potesse reggere senza il concorso di una somma di motivazioni. [...] L'assistenza ai ragazzi indigenti può considerarsi il suo fine ultimo e il sostegno all'agricoltura [...] il fine complementare e in parte un mezzo. Lo stesso pagamento dell'interesse sul capitale poteva avere lo scopo di indurre i proprietari a una razionalizzazione della gestione agraria [...]» (165). In generale sugli *alimenta* e sulla questione delle finalità da essi perseguite cfr. P. VEYNE, *Les "alimenta"*, cit., 163 ss.; P. GARNSEY, *Trajan's 'alimenta': Some Problems*, in *Historia*, 17, 1968, 367 ss.; M. MAZZA, *Lotte sociali*, cit., 178 ss.; G. PUGLIESE, *Assistenza*, cit., 3179; C. BOSSU, *L'objectif de l'institution alimentaire: essai d'évaluation*, in *Latomus*, 48, 1989, 372 ss.; G. WOOLF, *Food, Poverty and Patronage. The Significance of the Epigraphy of the Roman Alimentary Schemes in Early Imperial Italy*, in *Papers of the British School at Rome*, 58, 1990, 197 ss.; V.A. SIRAGO, *L'Italia*, cit., 281 ss.; G. MAININO, *La 'tabula alimentaria'*, cit., 22 ss.; G. PAPA, *Note*, cit., 67 ss.; M. PRELL, *Sozialökonomische Untersuchungen zur Armut im Antiken Rome. Von den Gracchen bis Kaiser Diocletian*, Stuttgart, 1997, 288 ss.; L. WIERSCHOWSKI, *Die Alimentarinstitution*, cit., 756 ss.; E. LO CASCIO, *'Alimenta Italiae'*, in *Traiano Emperador de Roma. Actas del Congreso Internacional, Sevilla, 14-17 Septiembre 1998*, J. González (ed.), Roma, 2000, 287 ss., ora in E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 272 ss. (da cui si cita); J.R. PATTERSON, *The Emperor and the Cities of Italy*, in *'Bread and Circuses'*, cit., 97; più di recente J.Á. TAMAYO ERRAZQUIN, *'Alimenta'*, cit., 435 ss.; R. LAURENDI,

A tale riguardo, la maggior parte degli studiosi sembra convergere nel ritenere che l'atto di liberalità dell'imperatore sia stato orientato al rilancio del tasso di incremento demografico della popolazione italica, da collegarsi, tuttavia, ad un possibile ventaglio di obiettivi: ossia, il reperimento di nuove forze da inserire nell'esercito, nell'apparato burocratico-amministrativo imperiale o ancora nella stessa attività agraria, attraverso un reinvestimento dei capitali avuti in prestito per attuare migliorie e aumentare la produttività dei terreni.

Ciò detto, è molto difficile stabilire quale sia lo scopo primario dell'iniziativa imperiale, che, in linea con il carattere poliedrico della politica di Traiano, si prefiggeva, in realtà, una molteplicità di obiettivi, forse tutti egualmente importanti, tra cui non ultimo sicuramente il sostegno all'infanzia.

E mi pare, pertanto, questione sterile chiedersi quale sia il fine ultimo e quale il fine immediato perseguiti dall'imperatore, in quanto credo che proprio nella pluralità e nell'intreccio degli scopi da conseguire si caratterizzi l'iniziativa traiana, imperniata - direi - su una sorta di 'realismo evergetico'.

Con tale espressione intendo riferirmi, *in primis*, all'innegabile attenzione evergetica che, nei fatti, cioè in modo tangibile, Traiano ha rivolto all'infanzia disagiata, mettendo a punto un geniale meccanismo assistenziale, che, alleviando le sorti di un certo numero di fanciulli indigenti, avrebbe dovuto anche incrementare il suo prestigio personale e la sua fama di *optimus princeps*.

Inoltre, mi pare che l'espressione 'realismo evergetico' riesca, di riflesso, a connotare bene anche l'articolata strategia politica dell'impero traiano, alla luce della quale va letto l'atto di

'Institutum Traiani', cit., 141 ss., con efficace sintesi delle diverse posizioni della storiografia.

liberalità del sovrano, teso ad affrontare, contestualmente al progetto assistenziale, le emergenze di carattere istituzionale che lasciavano intravedere gli elementi di debolezza della complessa struttura imperiale, giunta ormai al suo apogeo.

Mai come in questo caso mi pare, dunque, che l'istanza evergetica, finalizzata a sostenere fanciulli in difficoltà, si confermi non essere fine a sé stessa, ma risulti strettamente correlata non solo ad un ritorno d'immagine - relativo al prestigio e al potere personale - come di solito avveniva per le iniziative dei privati cittadini, ma anche al conseguimento di precisi scopi politici, secondo una logica appunto 'realistica', funzionale alla *maiestas* del soggetto donante: in tal caso lo stesso imperatore.

Queste considerazioni, comunque, non ridimensionano la portata storica del programma assistenziale traiano, che, inquadrato nell'ottica che lo ha ispirato, manifesta la lungimiranza di un sovrano che guarda con particolare sensibilità politica alla penisola, cercando di risollevarne le sorti delle città italiche, partendo dai suoi elementi più deboli: i fanciulli.

Ebbene, quale è stato il destino degli *Alimenta*? E ancora quali sono gli sviluppi storici di questa istituzione?

In merito al destino delle istituzioni alimentari, va detto che esse, vitali nel corso del II secolo d.C., potrebbero aver conosciuto una fase di declino già durante il regno di Commodo, come si deduce indirettamente da quanto riferito in un passo dell'*Historia Augusta* relativo al principato di Pertinace, dal quale si ricava che quest'ultimo, in virtù della sua *obdurata verecundia*, avrebbe pagato gli *alimentaria compendia* di un'istituzione pubblica arretrati da ben

nove anni²⁷ (*alimentaria etiam compendia, quae novem annorum ex instituto Traiani debebantur, obdurata verecundia sustulit [scil. Pertinax]*)²⁸.

Il fatto che la fonte alluda esplicitamente ad *alimentaria compendia* dovuti *ex instituto Traiani*, ci porta ad ipotizzare verosimilmente che il programma alimentare traiano si fosse protratto con una certa regolarità fin quasi al termine del II sec. d.C.²⁹

²⁷ Sul punto cfr. E. LO CASCIO, *Il ‘princeps’*, cit., 294 ss., il quale esclude che gli *alimentaria compendia* siano i capitali devoluti dall’imperatore a scopo di assistenza e prestati ai proprietari italici, ritenendo invece che l’espressione indichi le *usurae* pagate dai proprietari, cioè gli interessi versati dai proprietari stessi su quei capitali e distribuiti poi in forma di sussidi dall’imperatore.

²⁸ Cfr. S.H.A. *Pert.* 9.3. Su questo passo dell’*Historia Augusta* e sul destino delle istituzioni alimentari nell’età di Pertinace cfr. J. BÉRENGER, ‘*Pertinax’ et les ‘alimenta’*: *SHA Pert. 9,3*, in *Bonner Historia - Augusta - Colloquium 1975/1976*, Bonn, 1978, 75 ss.; A.R. BIRLEY, ‘*Pertinax’ and the ‘alimenta’*, in *Bonner Historia - Augusta - Colloquium 1975/1976*, Bonn, 1978, 87 ss.; E. LO CASCIO, *Il ‘princeps’*, cit., 293 ss.; da ultima I. CAO, ‘*Alimenta’*, cit., 84 ss.

²⁹ In tal senso anche G. MAININO, *La ‘tabula alimentaria’*, cit., 9. Qualche incertezza sussiste circa il significato del verbo ‘*sustulit*’, il quale potrebbe essere inteso come ‘cancellò’, nel qual caso Pertinace sarebbe considerato un detrattore dell’istituto; ove invece si voglia interpretare ‘*sustulit*’ nel senso di ‘si accollò’, si riconoscerebbe a Pertinace il merito di aver estinto il debito; in ogni caso, a prescindere dall’interpretazione che si voglia accogliere, questa testimonianza implicitamente conferma la persistenza degli *alimenta* pubblici ancora alla fine del II secolo. Interpretano ‘*sustulit*’ come ‘sopresse’, ‘cancellò’ E. DE RUGGIERO, voce ‘*Alimenta*’, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, 1, Roma, 1895 (rist. an. Roma, 1961), 403; J. BÉRENGER, ‘*Pertinax’*, cit., 85, il quale afferma: «La phrase 9,3 de la Vie de Pertinax ne peut pas signifier autrement, en soi, que cet empereur [...] a ‘supprimé’ les arriérés de neuf ans, dus aux bénéficiaires des *alimenta* [...]»; così anche A.R. BIRLEY, ‘*Pertinax’*, cit., 90; V.A. SIRAGO, *L’Italia*, cit., 297, ove si legge: «[...] Pertinace non solo non vorrà consegnare gli arretrati, ma non vorrà più saperne di *alimenta*». Intendono, invece, ‘*sustulit*’ nel senso di ‘prese su di sé’, ‘assunse’, ‘si accollò’ G. PUGLIESE, *Assistenza*, cit., 3181; G. MAININO, *La ‘tabula alimentaria’*, cit., 9 nt. 19; W. ECK,

Sempre l'*Historia Augusta* ricorda una nuova istituzione alimentare fondata da Alessandro Severo in onore della madre *Iulia Mammea*³⁰ ed alcune testimonianze epigrafiche attestano la sopravvivenza di istituzioni alimentari sino alla fine del III secolo d.C.³¹

In ogni modo, pur dando credibilità al rifinanziamento di Pertinace e alla nuova fondazione creata da Alessandro Severo, la decadenza delle istituzioni alimentari procedette,

L'Italia, cit., 157 ss. e in particolare 160, ove si legge: «[...] *sustulit* qui non ha il solito significato di 'annullare, eliminare, abolire', ma piuttosto 'prendere su di sé, assumersi'. Con ciò si otterrebbe per la frase un'interpretazione del tutto opposta: esistevano certi arretrati nel versamento degli *alimenta*, di cui Pertinace si incaricò di persona, perché ovviamente temeva di contravvenire alle disposizioni di Traiano, non pagando denaro dovuto»; in tale direzione, di recente, anche R. LAURENDI, *Institutum Traian?*, cit., 137-138, ove l'a. interpreta '*sustulit*' nel senso di 'si fece carico', 'si assunse l'onere', cioè l'imperatore si sarebbe accollato l'onere «di pagare i *compendia* arretrati per corrispondere gli *alimenta* rimasti in sospenso» (137). Non priva di interesse anche l'interpretazione proposta da E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 295, il quale, partendo dal presupposto che *alimentaria compendia* sono le *usurae* pagate dai proprietari, afferma: «A interrompersi durante il principato di Commodo non sarebbe stata [...] la distribuzione dei sussidi, ma la percezione degli interessi coi quali i sussidi venivano pagati. Con Pertinace sarebbero stati [...] 'soppressi' e cioè 'condonati' gli interessi arretrati dovuti: la misura avrebbe rappresentato una forma di liberalità dell'imperatore non nei confronti di *pueri* o *puellae*, ma nei confronti dei proprietari». In tal senso già S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari, 1974, 52 e 58.

³⁰ Cfr. S.H.A. *Alex. Sev.* 57.7: *puellas et pueros, quemammodum Antoninus Faustinianas <in>stituerat, Mamm<a>eanas et Mamm<a>eanos instituit.*

³¹ Cfr. CIL VI 1419a.; VIII 11338. Sul punto cfr. W. ECK, *L'Italia*, cit., 160, il quale rileva che gli ultimi indizi dell'esistenza di istituzioni alimentari pubbliche si rinvencono ancora nella seconda metà del III secolo d.C., ma ritiene che non sia possibile dire con assoluta certezza in quale momento e da quale imperatore esse siano state abolite definitivamente.

inarrestabilmente, fino all'epoca di Diocleziano³²; infatti, la loro definitiva scomparsa può essere comprovata dalla circostanza che in due leggi costantiniane relative ad una nuova forma di assistenza pubblica, riportate in CTh. 11.27.1-2, non vi è alcuna menzione esplicita degli ormai decaduti *Alimenta*.

Tali norme ci proiettano nella tarda antichità, allorché si apre, anche nell'ambito della pubblica assistenza, una nuova stagione di respiro ancora più ampio e con significativi arricchimenti sul piano ideologico.

Cominciamo subito col dire che appare diverso l'atteggiamento del potere politico verso l'infanzia disagiata riscontrabile in età costantiniana. Difatti, in tale periodo, l'incontro effettivo ormai avvenuto tra cristianesimo e impero determina una modificazione graduale della prospettiva culturale nella quale si collocano gli interventi imperiali, nonché delle modalità attuative attraverso cui essi si realizzano.

³² Ciò anche in conseguenza della gravissima inflazione del III secolo: sul punto cfr. da ultima I. CAO, *'Alimenta'*, cit., 305, la quale opportunamente osserva che il programma alimentare, per un corretto funzionamento, presupponeva e richiedeva una «stabilità politica e monetaria», gravemente compromesse da elementi esterni come l'anarchia militare, l'inflazione galoppante e il conseguente disordine finanziario che caratterizzarono il III secolo d.C. Si consideri, d'altronde, che la crisi economica di questo periodo non solo aveva messo in pericolo l'esistenza della piccola e media proprietà, ma aveva anche determinato una minore disponibilità di capitali da concedere in prestito, rendendo praticamente gli investimenti privi d'effetto. Così l'a., in merito al momento conclusivo degli *Alimenta*, si chiede «per quali motivi e animati da quali intenti perdurino ancora in pieno III secolo d.C., in un periodo, cioè, contraddistinto, oltre che da un flusso limitato di denaro contante, da una catastrofica inflazione, che toccò punte vertiginose e i cui effetti devono essersi percepiti persino nelle più periferiche delle città destinate a godere dei sussidi alimentari» e conclude: «È chiaro che, in una situazione come questa, i programmi di finalità benefica basati su redditi fissi non potevano più continuare nella stessa misura di un tempo».

L'atteggiamento evergetico che abbiamo visto essere la matrice in cui vanno letti i precedenti interventi assistenziali in favore dell'infanzia, pur permanendo come schema ideologico generale, si colora gradualmente di sfumature diverse legate alla fede cristiana, la cui propagazione nel tessuto imperiale condurrà appunto alla svolta costantiniana. L'attenzione verso l'infanzia indigente sembra disancorarsi lentamente dalla mera ricerca, in ogni caso sempre presente, di scopi politici, definendosi anche nella sua autonomia valoriale, che si esprime nel porre al centro dell'intervento normativo, come assoluta priorità, la tutela della vita dei fanciulli, messa a repentaglio dalle condizioni di estrema povertà dei genitori.

Tale diverso atteggiamento del legislatore traspare con evidenza nelle due costituzioni, a cui prima si è fatto cenno, attribuite a Costantino e contenute nel Codice Teodosiano, sotto la rubrica *De alimentis, quae inopes parentes de publico petere debent*.

Le due *leges*, CTh. 11.27.1-2, contengono misure a favore di genitori indigenti e sono esplicitamente destinate, la prima, all'Italia e, la seconda, all'Africa³³.

³³ Sulle due leggi costantiniane cfr. M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, Milano, 1938, 39 ss.; B. BIONDI, 'Aduvare pauperes et in necessitatibus positos', in *Jus*, 3, 1952, 239 (ora in B. BIONDI, *Scritti Giuridici*, I, Milano, 1965, 643); C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e siècle. Les personnes*, Lille, 1937 (rist. an. Roma, 1968), 134 ss.; F. AMARELLI, 'Vetustas-Innovatio'. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino, Napoli, 1978, 123-124; G. PUGLIESE, *Assistenza*, cit., 3182 ss.; M. BIANCHINI, *Provvidenze costantiniane a favore dei genitori indigenti: per una lettura di CTh. 11.27.1-2*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 20, 1984-1985, 23 ss., ora in M. BIANCHINI, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, 466 ss. (da cui cito); J.A. EVANS-GRUBBS, 'Munita coniugia': *The Emperor Constantine's Legislation on Marriage and Family*, Ann Arbor, 1990, 179 ss.; F. ELIA, L' 'alienatio liberorum' in età imperiale: problemi sociali e interventi normativi, in *Quaderni catanesi di cultura classica e medievale*, 4-5, 1992-1993, 385 ss. (con ampi riferimenti

Vediamo brevemente il contenuto dei due provvedimenti. CTh. 11.27.1 è indirizzata ad Ablavio e risulta data a Naisso nel 315³⁴. Dopo la precisazione che la *lex* dovrà essere diffusa *per omnes civitates Italiae*³⁵, se ne dichiara esplicitamente il fine, *parentum manus*

bibliografici alle pp. 385 ss. ntt. 63-64); W.V. HARRIS, *Child-Exposure in the Roman Empire*, in *JRS*, 84, 1994, 20; G.A. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d. C.)*, Como, 1994, 129 ss.; E. HERRMANN-OTTO, 'Causae liberales', in *Index*, 27, 1999, 156 nt. 34; C. LORENZI, 'Si quis a sanguine infantem ... conparaverit'. *Sul commercio di figli nel tardo impero*, Perugia, 2003, 33 ss.; R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti costantiniani di carattere sociale*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. Sini e P.P. Onida, Torino, 2003, 183 ss.; C. CORBO, 'Paupertas', cit., 11 ss.; EAD., *Tra Italia e Africa: la legislazione di Costantino sugli 'inopes parentes'*, in *Koinonia*, 36, 2012, 37 ss.; EAD., *Potere politico e infanzia disagiata: dalla 'Tabula Alimentaria' di Veleia alla legislazione tardoantica*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., 251 ss.; I. CAO, 'Alimenta', cit., 306 ss.; D. VERA, *Una carità razionale: provvedimenti di carestia e finanza pubblica nel Tardo Impero*, in *Koinonia*, 36, 2012, 173 ss.; da ultima R. LAURENDI, 'Institutum Traianum', cit., 157 ss.

³⁴ Cfr. CTh. 11.27.1 IMP. CONSTANTINVS A. AD ABLAVIVM. *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius. Officiumque tuum haec cura perstringat, ut, si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste impertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praebere obsequia.* DAT. III ID. MAI. NAISSO CONSTANTINO A. III ET LICINIO III AA. CONSS.

³⁵ La legge si apre con l'insolita elencazione degli strumenti necessari alla divulgazione del testo normativo che vengono elencati *singulatim* (*Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae proponatur lex*), quasi a voler sottolineare una particolare sollecitudine del legislatore all'esecuzione immediata del provvedimento. Già J. GOTHOFREDUS, 'Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis', IV, Lugduni, 1665, 189, sottolineò il singolare richiamo all'elenco dei materiali scrittori che ricorre all'inizio del testo. Sul problema della diffusione delle costituzioni tardoimperiali cfr. M.A. DE DOMINICIS, *Le comunicazioni legislative nel Basso Impero. ('Subscriptiones mutilae' di cc. imperiali e loro ricostruzione. Trasmissione di cc. dal luogo d'emissione alle località d'arrivo ed il calcolo del*

a *parricidio arceat*: viene subito posta in rilievo la *ratio legis*, consistente nella volontà di impedire che certi genitori possano macchiare le proprie mani con un orrendo crimine, quale l'uccisione di un figlio³⁶.

tempo impiegato dalle cc.), in *RIL*, 83, 1950, 315 ss., con particolare attenzione al calcolo dei tempi che le costituzioni impiegavano a pervenire nelle diverse località cui erano destinate; M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *L'information et la mer dans le monde antique*, J. Andraeu, C. Virlovet (dir.), Roma, 2002, 33 ss.; S. PULIATTI, *Le costituzioni tardo-antiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99 ss., il quale si sofferma, tra l'altro, sui supporti scrittori utilizzati nella diffusione dei testi normativi imperiali: tavole di bronzo (*aeneae*), tavolette di cera (*cerussatae*), fogli di lino (*lintae mappae*). Con specifico riferimento alla diffusione delle leggi imperiali nelle province, sia pure per l'età precedente quella costantiniana, cfr. N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d. C.)*, in *Iura*, 28, 1977, 40 ss.

³⁶ *Parricidium* va qui inteso, ovviamente, nel senso di 'uccisione del figlio': così anche C. LORENZI, *'Si quis a sanguine infantem ... comparaverit'*, cit., 37-38 (in tale accezione il termine *parricidium* appare anche in fonti non giuridiche: ad es., cfr. Liv. 8.11.7). Cfr. pure CTh. 9.15.1 (= CI. 9.17.1), data il 16 novembre 318 e accettata il 14 marzo 319, che reintroduce l'antica *poena cullei* per il *parricidium*, al quale viene parificata l'uccisione del figlio, configurata come un caso di *parricidium*: CTh. 9.15.1 IMP. CONSTANTINVS A. AD VERINVM VIC(ARIVM) AFRIC(AE). *Si quis in parentis aut filii aut omnino affectionis eius, quae nuncupatione parricidii continetur, fata properaverit, sive clam sive palam id fuerit enisus, neque gladio, neque ignibus, neque ulla alia solenni poena subiugetur, sed insutus culleo et inter eius ferales angustias comprehensus serpentum contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, ut ei coelum superstiti, terra mortuo auferatur*. DAT. XVI KAL. DECEMB. LICINIO V ET CRISPO CAES. CONSS.; ACC. PRID. ID. MART. KARTHAGINE CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS. Su CTh. 9.15.1 cfr. C. DUPONT, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille, 1953, 31-32; H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques sur le 'parricidium' dans le droit romain classique et post-classique*, in *Studi in onore di E. Volterra*, IV, Milano, 1971, 610, ora in H. KUPISZEWSKI, *Scritti minori*, Napoli, 2000, 234 (da cui si cita); R. MARTINI, *Sulla costituzione di Costantino in tema di 'parricidium' (C.Th. 9,15,1)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica*

Sono, quindi, indicati i beneficiari della *lex*: i genitori che potrebbero liberarsi dei propri figli (*si quis parens adferat subolem*), poiché non sono in grado, data la propria precaria condizione economica, di allevarli (*quam pro paupertate educare non possit*)³⁷.

Costantiniana. II Convegno Internazionale, Perugia, 1976, 103 ss.; C. LORENZI, 'Si quis a sanguine infantem ... comparaverit', cit., 29 ss., con efficace sintesi dello *status quaestionis* in merito alla possibilità di considerare C.Th. 9.15.1 quale atto di formale abrogazione del *ius vitae ac necis del pater familias*. Riguardo all'accezione del termine *parricidium* si ricordi che la *lex Pompeia de parricidiis* del 55 a.C. contemplava come ipotesi di parricidio l'uccisione di prossimi congiunti, ma non prevedeva specificamente quella dei discendenti (cfr. la sintesi della *lex* riportata in Paul. Sent. 5.24: *Lege Pompeia de parricidiis tenentur, qui patrem avum aviam fratrem sorerem, patronum occiderint etsi antea insultu culleo mare praecipitabantur, hodie tamen vivi excurruntur vel ab bestias dantur*). Sarà Marciano ad interpretare estensivamente il dettato della legge includendovi anche l'uccisione dei discendenti, in particolare del figlio o della figlia da parte della madre o del nipote da parte dell'avo: cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48.9.1 *Lege Pompeia de parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patruelem matruelem, patruum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. sed et mater, quae filium filiamve occiderit, eius legis poena adficitur, et avus, qui nepotem occiderit: et praeterea qui emit venenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare*. Si sofferma sulle diverse fonti relative al parricidio H. KUPISZEWSKI, *Scritti minori*, cit., 225 ss., *praecipue* 229 ss. relativamente al passo marciano, sul quale cfr. ancora C. LORENZI, 'Si quis a sanguine infantem ... comparaverit', cit., 36-37 nt. 60.

³⁷ Sembra qui prospettarsi un caso di esposizione di bambini, più precisamente di neonati, in quanto l'espressione *nascentis infantiae*, che appare subito dopo nel testo, alluderebbe proprio ad infanti (*cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit*). Per quanto concerne l'*expositio* va precisato che nella società romana l'esposizione dei neonati era un fatto abbastanza frequente, non rilevante da un punto di vista giuridico, né riprovevole rispetto alla morale comune. Poteva accadere che il fanciullo esposto morisse o venisse raccolto da terzi, i quali, nell'allevarlo, non sempre tenevano conto del suo *status*. Riguardo al caso particolare dell'esposizione di neonati liberi, raccolti ed allevati come schiavi (i θρεπτοί), cfr. Plin. *Ep.* 10.65.1-3: *Magna, domine, et ad totam provinciam pertinens*

Nell’azione di soccorso si dovrà procedere con la massima urgenza e, per tale motivo, si dà ordine di attingere indifferentemente sia al *fiscus* sia alla *res privata*³⁸.

quaestio est de condicione et alimentis eorum, quos vocant θρεπτοὺς. in qua ego auditis constitutionibus principum quia nihil inveniebam aut proprium aut universale, quod ad Bithynos ferretur, consulendum te existimavi, quid observari velles; neque enim putavi posse me in eo, quod auctoritatem tuam posceret, exemplis esse contentum. Recitabatur autem apud me edictum, quod dicebatur divi Augusti, ad Andaniam pertinens; recitatae et epistulae divi Vespasiani ad Lacedaemonios et divi Titi ad eosdem et Achaeos et Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum proconsules, item ad Lacedaemonios. quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei videbantur, et quia vera et emendata in scriiniis tuis esse credebam. Plinio chiede all’imperatore il suo autorevole parere circa il comportamento da tenere riguardo a coloro che rivendicano in libertà i θρεπτοί, in mancanza di norme precise concernenti la Bitinia. Alla domanda di Plinio, Traiano risponde esprimendo la propria volontà che sia riconosciuta, senza riserve, ai θρεπτοί la qualità di liberi, senza obbligo di rimborso delle spese sostenute da chi ha allevato il fanciullo: cfr. Plin. *Ep.* 10.66.1-2: *Quaestio ista, quae pertinet ad eos, qui liberi nati expositi, deinde sublatis a quibusdam et in servitute educati sunt, saepe tractata est, nec quicquam invenitur in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt, quod ad omnes provincias sit constitutum. epistulae sane sunt Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum, quae fortasse debeant observari; sed inter eas provincias, de quibus rescripsit, non est Bithynia. et ideo nec adsertionem denegandam iis, qui ex eius modi causa in libertatem vindicabuntur, puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum.* In seguito, con l’imperatore Costantino viene avviata una linea politica tendente soprattutto ad assicurare la sopravvivenza del neonato, sollecitudine, peraltro, attestata anche dalle costituzioni CTh. 11.27.1-2: cfr. inoltre CTh. 5.9.1, sulla quale si veda *infra*, nt. 41. Per quanto concerne il significato da dare al verbo ‘educare’ che appare nel testo di CTh. 11.27.1 (*quam pro paupertate educare non possit*) propendo ad interpretarlo nel senso ristretto di ‘allevare, nutrire’ la prole, in quanto nella norma è posto esplicitamente l’accento sulla necessità di fornire ai *parentes inopes* proprio un immediato aiuto in viveri e vestiario, e non nel senso più lato di ‘provvedere alla formazione etico-culturale’ della prole, significato che il verbo *educare* potrebbe anche avere.

³⁸ Secondo la M. BIANCHINI, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., 474, la formula ‘*fiscus et res privata*’ utilizzata nella legge deve intendersi riferita

Una situazione analoga a quella fin qui evidenziata viene delineata in CTh. 11.27.2, indirizzata a Menandro ed emanata a Roma nel 322 dallo stesso Costantino, il quale rivolge qui la sua attenzione, in particolare, alla provincia d'Africa³⁹.

alle casse dell'impero nel loro complesso; in particolare, il termine *fiscus* nell'accezione più ampia indica le finanze dello stato globalmente intese, in tal senso cfr. F. MILLAR, *The Privata from Diocletian to Theodosius. Documentary Evidence*, in *Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century A. D. The Fifth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History*, C.E. King (ed.), Oxford, 1980, 126, ove si legge: «Firstly, therefore, in the period concerned *fiscus* and its cognates, once [...] associated with the financial claims and the properties of the emperor as such, as opposed to the roman *res publica*, had become general terms which could be applied to any aspect of the finances, revenues, or possessions of the state»; in senso più stretto *fiscus* appare spesso contrapposto a *res privata* (come in CTh. 11.27.1): sul punto cfr. M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, München, 1975, 152-153; G. BOULVERT, '*Aerarium*' dans les constitutions impériales, in *Labeo*, 22, 1976, 167 e nt. 105. In generale sulla *res privata* nel IV-V secolo d.C. cfr. A. MASI, *Ricerche sulla 'res privata' del 'princeps'*, Milano, 1971, in particolare 55 ss.; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et 'res privata'. L' 'aerarium' impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma, 1989, *passim* e in particolare 597 ss.; ID., *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e-VI^e s.). Études prosopographiques*, Bruxelles, 1989, *passim*; ID., *Les institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à Justinien*, I, *Les institutions civiles palatines*, Paris, 1995, 140 ss.

³⁹ Cfr. CTh. 11.27.2 IMP. CONSTANTINVS A. MENANDRO. *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam Africam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus.* DAT. PRID. NON. IVL. ROMAE PROBIANO ET IVLIANO CONSS. Per la possibile qualifica di Menandro, *comes per Africam* o forse *vicarius* cfr. A.H.M. JONES - J.R. MARTINDALE - J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I (A.D.

Costantino è venuto a conoscenza della condizione in cui versano taluni provinciali, i quali, travagliati dalla mancanza di ogni forma di sostentamento, vendono o danno in pegno i propri figli (*egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus*)⁴⁰.

Anche in questo caso la *lex* intende far fronte ad un problema che scaturisce da uno stato di miseria; tuttavia si nota ora una differenza rispetto a CTh. 11.27.1, in quanto il male estremo da evitare non è l'uccisione dei figli (*parentum manus a parricidio arceat*), ma la loro vendita o dazione in pegno (*liberos suos vendere vel obpignorare*)⁴¹.

260-395), Cambridge, 1971, 'Menander' 2, 595-596. La tesi di P. BRUUN, *Studies in Constantinian Chronology*, New York, 1961, 45, il quale, basandosi su una testimonianza di Optaziano Porfirio (Porph. Opt. *Carm.* 6.26), considera quale luogo di emanazione della *lex* Bononia e non Roma, come indicato nella *subscriptio*, appare isolata nella storiografia.

⁴⁰ La preoccupazione del legislatore non è causata, questa volta, da bambini in tenerissima età: nel testo, infatti, non si parla di *nascentis infantiae*, come in CTh. 11.27.1, ma probabilmente di fanciulli un po' più grandi, dato l'uso del termine generico *liberi*. Cfr. in tal senso M. BIANCHINI, *Temi*, cit., 479, la quale ipotizza che presumibilmente si trattava di bambini non piccolissimi, ma già idonei a svolgere taluni servizi presso le famiglie alle quali venivano ceduti. Sul fenomeno della vendita dei neonati nell'Africa romana cfr. C. LEPELLEY, *Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*, Bari, 2001, *passim* e in particolare 302 nt. 62 e 368 nt. 56, ove l'a. richiama CTh. 11. 27.2.

⁴¹ Al riguardo, è, però, opportuno ricordare che i due provvedimenti analizzati non si dimostrarono sufficienti ad incidere sul fenomeno della vendita e dell'esposizione dei figli, determinando una significativa inversione di tendenza; non a caso Costantino tornò a legiferare, qualche anno dopo, in materia di vendita ed esposizione dei neonati con altri due provvedimenti, CTh. 5.10.1 e 5.9.1, rispettivamente del 329 e del 331. Cfr. CTh. 5.10.1, relativa alla vendita dei neonati; la legge risulta data a Serdica il 18 agosto del 329 ed indirizzata dall'imperatore *Italīs suis*: CTh. 5.10.1 IMP. CONSTANT(INVS) A. ITALIS SVIS. *Secundum statuta priorum principum, si quis infantem a sanguine quoquo modo legitime comparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem*:

ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrabendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiiciendis iis, qui contra hanc legem venire tentaverint.

DAT. XV KAL. SEPTEMB. SERDICAE CONSTANTINO A. VIII ET CONSTANTINO CAES. III CONSS. Nel testo, dopo un richiamo a norme precedenti, viene prospettato il caso di chi, in qualunque modo, abbia comprato un neonato da persona legittimata a venderlo o abbia accettato di nutrirlo, acquistando la facoltà di tenerlo come schiavo. La legge stabilisce che se qualcuno, dopo alcuni anni, vorrà rivendicare il fanciullo in libertà o in schiavitù, dovrà offrire in cambio uno schiavo del medesimo valore o una somma equivalente a tale valore. Si precisa, inoltre, che colui che abbia pagato il prezzo stabilito in un idoneo documento di vendita possa liberamente disporre del fanciullo comprato, tanto da avere anche la possibilità di venderlo a sua volta *pro suo debito*. Nella conclusione si fa cenno ad eventuali sanzioni nei confronti di coloro che abbiano tentato di agire in violazione della norma, turbando il diritto acquisito dal compratore. La *ratio* di questo provvedimento consiste nella possibilità riconosciuta al padre (o al *dominus*) di riscattare il proprio figlio (o servo) venduto, cosa che lascia intuire come la vendita, sebbene guardata con sospetto e disfavore, venisse comunque tollerata dall'imperatore, in quanto poteva evitare il compimento di più gravi crimini, quali l'esposizione o l'uccisione del fanciullo. Su CTh. 5.10.1 cfr. D. NARDI, *Il 'ius vendendi' del 'pater familias' nella legislazione di Costantino*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche. Società Nazionale di scienze, lettere e arti in Napoli*, 89, 1978, 59 ss.; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 49, 1983, 190 ss. (in particolare 179 ss. per una puntuale descrizione del regime della vendita dei figli *ante Constantini tempora*); R. MARTINI, *Sulla vendita dei neonati nella legislazione costantiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VII Convegno Internazionale*, Napoli, 1988, 423 ss.; W. FORMIGONI CANDINI, *'De his, qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperint'*. Ancora su CTh. 5.10.1, in *Annali dell'Università di Ferrara, n. s., sez. V, Scienze Giuridiche*, VI, 1992, 35 ss.; C. LORENZI, *'Si quis a sanguine infantem ... comparaverit'*, cit., *passim* e *praecipue* 27-28 nt. 35 (con ulteriore bibliografia). Cfr. pure CTh. 5.9.1, più specificamente rivolta all'esposizione; la costituzione risulta emanata a Costantinopoli il 17 aprile del 331 ed è indirizzata al prefetto del pretorio Ablavio: IMP. CONSTANTINVS A. AD ABLAVIVM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. *Quicumque puerum vel puellam proiectam de domo, patris vel domini*

voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus summovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint. DAT. XV KAL. MAI. CONSTANTINOPOLI BASSO ET ABLAVIO CONSS. Le disposizioni enunciate nella *lex* si riferiscono tanto a soggetti liberi quanto a schiavi: l'esposizione infatti si presuppone avvenuta per volontà del *pater* o del *dominus*; si stabilisce che chiunque abbia raccolto l'esposto e lo abbia allevato a sue spese fino all'età adulta potrà trattenerlo nella condizione giuridica preferita: schiavitù o libertà. In conclusione, si precisa che è assolutamente vietata ogni richiesta di riscatto da parte di coloro i quali hanno esposto volontariamente i neonati, siano essi liberi o schiavi: appare implicito, dunque, che l'espositore, *pater* o *dominus*, perderà definitivamente la potestà sull'esposto. La severità del trattamento riservata al *pater*, il quale non ha più la facoltà di richiedere il figlio esposto, e il favore verso gli educatori, conseguentemente espresso, appaiono indubbiamente dettati dal desiderio di assicurare, in ogni modo, la sopravvivenza del neonato, adottando nei confronti del *pater* espositore un provvedimento che acquista un carattere punitivo, quale è la privazione di un diritto: ne deriva, pertanto, sia pure in maniera implicita, un giudizio nettamente negativo sul *pater* che esponga un figlio. Su CTh. 5, 9, 1 cfr. S. SOLAZZI, C. TH. 5.9.1 e l'esposizione degli infanti, in *RISG*, 3, 1949, 14 ss., ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, V, Napoli, 1972, 166 ss.; D. NARDI, *Il 'ius vendendi'*, cit., 75-76 e nt. 54; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita*, cit., 198 ss.; F. ELIA, *L' 'alienatio liberorum'*, cit., 378 ss.; C. LORENZI, *'Si quis a sanguine infantem ... comparaverit'*, cit., 49 ss. e nt. 92 con ampia bibliografia. È significativo il diverso trattamento riservato al genitore a seconda che venda o che esponga un figlio: nel caso della vendita, sulla scia della precedente legislazione, viene riconosciuto al padre il diritto di riscattarlo successivamente; nel caso dell'esposizione, invece, in deroga al diritto precedente, gli è negata ogni speranza di riaverne la *potestas*. La severità dell'atteggiamento di Costantino appare ancora più significativa ove si consideri che solo qualche decennio prima Diocleziano riconosceva al *pater*, in caso di esposizione del figlio, il diritto di conservare la *potestas* su di lui, per cui il figlio, se manomesso da colui che lo aveva raccolto, ritornava in *potestate patris*. Il rigore dimostrato, invece, da Costantino nei confronti del padre-espositore, contrapposto alla benevolenza verso chi, *sciente patre*, raccoglie ed alleva un bambino, costituisce un chiaro riconoscimento del ruolo positivo svolto dall'educatore, ruolo che viene

La costituzione stabilisce che chiunque sarà trovato in una situazione di grave indigenza, costretto ad allevare i propri figli con estrema difficoltà (*liberos suos aegre ac difficile sustentet*), dovrà ricevere aiuti⁴² con risorse attinte esclusivamente dal fisco imperiale (*per*

incoraggiato dall'imperatore fino al punto da consentirgli la stessa scelta dello *status* da attribuire al fanciullo. Nell'antitesi tra due valori inestimabili, la libertà e la vita, si afferma l'assoluta priorità della vita, quale bene supremo che va salvaguardato anche a costo della libertà.

⁴² In entrambe le costituzioni esaminate si evidenzia la mancanza di un'esplicita indicazione dell'entità e delle modalità di esecuzione dei soccorsi previsti. Tale carenza potrebbe essere dovuta, a mio avviso, ad un problema di tradizione testuale oppure alla volontà dell'imperatore di non impartire specifiche istruzioni, affinché tutto restasse affidato alla capacità di discernimento dello stesso funzionario incaricato, il quale avrebbe potuto decidere caso per caso, dopo un'attenta valutazione di ogni particolare situazione, in modo da rendere il più possibile proficuo l'aiuto prestato. In proposito cfr. M. BIANCHINI, *Temi*, cit., 476-477, la quale, partendo dal dato che le due costituzioni costantiniane, così come ci sono state tramandate dal Teodosiano, non ci informano circa l'entità e le modalità delle provvidenze disposte, afferma: «Ne dovremmo concludere che questi particolari - tutt'altro che trascurabili - restano affidati alla discrezione del funzionario» (476). La studiosa non esclude, tuttavia, la possibilità che nella redazione originaria fossero, invece, specificamente indicate le modalità di esecuzione dei provvedimenti, poi tralasciate dai compilatori del Teodosiano al momento dell'inserimento nel codice, poiché, trattandosi di norme legate a situazioni contingenti di emergenza, non sarebbe sembrato più opportuno conservare i dettagli del testo. Il funzionario destinatario della costituzione, oltre a provvedere alla divulgazione della *lex* in tutto il territorio di sua competenza, deve informarne *proconsules, praesides et rationales per universam Africam*, affinché a tutti coloro che risultino trovarsi in estrema povertà (*quos adverterint in egestate miserabili constitutos*), elargiscano il denaro necessario (*stipem necessariam largiantur*) ed attingano subito dai granai l'idoneo sostentamento (*atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem*). Il riferimento a *proconsules, praesides et rationales*, chiamati in causa per l'esecuzione della norma, lascia intuire la posizione superiore del destinatario della *lex*, rispetto agli altri funzionari operanti nelle varie province africane, cosa che potrebbe costituire - come è stato giustamente notato - la premessa per

fiscum nostrum): non viene fatto qui alcun cenno alla *res privata*, a differenza di quanto previsto in CTh. 11.27.1⁴³.

l'istituzione di un *praefectus praetorio per Africam*, quale si configurerà, poi, agli inizi del 330: cfr. in tal senso M. BIANCHINI, *Temi*, cit., 479-480. Riguardo ai vari funzionari menzionati nella costituzione (*proconsules*, *praesides*, *rationales*) va precisato che il plurale *proconsules* potrebbe riferirsi ai due *consulares* governatori di Numidia e Bizacena, oltre, naturalmente, al proconsole per l'Africa: in tal senso già J. GOTHOFREDUS, 'Codex Theodosianus', cit., 191. Sul punto si veda anche l'interpretazione di C. DUPONT, *Constantin et la préfecture d'Afrique*, in *Studi in onore di G. Grosso*, II, Torino, 1968, 519, secondo la quale il plurale *proconsules*, che non è un caso isolato nelle leggi dell'epoca, ma appare anche in altre costituzioni (come CTh. 8.5.4 e 1.12.3), indicherebbe il proconsole attuale e i suoi successori: «En utilisant le pluriel dans ces constitutions, le législateur a sans doute visé les proconsuls d'Afrique dans leur succession chronologique». Per quanto concerne i *praesides*, è probabile che il termine indicasse i governatori delle tre Mauritanie, mentre la qualifica di *rationales* lascia pensare a funzionari del ramo amministrativo-finanziario. Sul termine *rationales*, lo stesso J. GOTHOFREDUS, 'Codex Theodosianus', cit., 191, suppone si tratti dei due *rationales summarum* d'Africa e di Numidia, nonché del contabile della *res privata*; a tale riguardo, tuttavia, credo che vada indubbiamente escluso il riferimento a quest'ultimo personaggio, dato che, in CTh. 11.27.2, non si accenna alla *res privata* per il finanziamento delle elargizioni disposte.

⁴³ Il ricorso alla *res privata* presente solo in CTh. 11.27.1, e non anche in CTh. 11.27.2, potrebbe essere spiegato come segno di una particolare attenzione di Costantino per l'Italia e, quindi, di una sua maggiore disponibilità nei confronti delle popolazioni italiane: così, a mio parere giustamente, M. BIANCHINI, *Temi*, cit., 475-476. Più improbabile, invece, l'ipotesi di un rimaneggiamento del testo da parte dei commissari teodosiani, vale a dire un'integrazione di CTh. 11.27.1 con l'aggiunta della menzione della *res privata* oppure un taglio in CTh. 11.27.2 con l'omissione del riferimento alla suddetta *res*; se, infatti, i compilatori avessero voluto agire in tal modo, avrebbero con ogni probabilità uniformato in un senso o nell'altro il testo delle due leggi, tenuto anche conto che esse, nella sistematica del codice, sono riportate di seguito. Va tenuto presente che la *res privata* era destinata in genere alle spese richieste dal mantenimento delle residenze imperiali, nonché all'erogazione di provvidenze di carattere straordinario e all'elargizione di donativi o benefici.

Dunque, entrambe le norme costantiniane evidenziano la volontà dell'imperatore di trovare un tempestivo rimedio per quelle situazioni di *extrema paupertas*, che suscitavano viva preoccupazione per i loro eventuali effetti negativi (uccisione, vendita o dazione in pegno dei figli, ai quali i genitori non erano in grado di provvedere).

Le due leggi di Costantino trattano, invero, una materia, ossia l'assistenza all'infanzia disagiata, su cui erano precedentemente intervenuti - come abbiamo visto - sebbene con modalità e finalità diverse, anche altri imperatori, a partire da Traiano, attraverso la politica degli *Alimenta*.

Tuttavia, nel confronto con le istituzioni alimentari risulta cambiato il modo di finanziamento⁴⁴: CTh. 11.27.1-2 dispongono che alla distribuzione di sussidi per *alimenta* e *vestis* provveda direttamente l'amministrazione finanziaria, elargizioni, quindi, attinte direttamente dalle casse imperiali (con fondi del *fiscus* e della *res privata* in CTh. 11.27.1, del solo *fiscus* in CTh. 11.27.2); non si tratta più - come nell'ingegnoso meccanismo ideato da Traiano - di forme di credito fondiario, con l'assegnazione ai singoli municipi degli interessi percepiti, affinché fossero poi convertiti in alimenti da distribuire a *pueri* e *puellae alimentarii*.

I due provvedimenti costantiniani esaminati sono senza dubbio una testimonianza importante dell'interesse e della singolare attenzione dell'imperatore Costantino verso il problema della povertà e del disagio sociale⁴⁵, ma non possono considerarsi

⁴⁴ A questo proposito E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 240 nt. 70, efficacemente afferma: «[...] è ormai cessata [...] in età costantiniana la diretta attribuzione di un capitolo d'entrata (gl'interessi dei prestiti alimentari) a un capitolo di spesa (i sussidi) [...]».

⁴⁵ Interessante l'opinione espressa da R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, *CTh. 11, 27. 'De alimentis'*, in *El Derecho de Familia y los Derechos Reales en la Romanística Española (1940-2000)*, R. López Rosa, F. del Pino Toscano (eds.), Huelva, 2001, 216, che

già espressione di un organico programma riformatore, rappresentando solo i primi passi verso una politica assistenziale⁴⁶.

Essi costituiscono piuttosto un momento significativo di transizione verso una graduale acquisizione da parte dello stato della consapevolezza dei propri obblighi assistenziali, obblighi ai quali ottempererà sia direttamente, attraverso le casse imperiali - come si è avuto modo di vedere nei provvedimenti esaminati⁴⁷ - sia indirettamente, ed è questa la vera novità, attuando un nuovo

parla di 'corresponsabilità' tra potere pubblico e genitori rispetto ad un bene degno di protezione pubblica: i bambini poveri; al riguardo l'a. efficacemente afferma: «[...] en los *obsequia* alimentaria se establece una corresponsabilidad entre el poder público y los padres respecto a un bien digno de protección pública - los niños pobres -; de este modo la institución alimenticia invadida por la *humanitas*, infunde un mayor reconocimiento de la personalidad y de la dignidad humana». D'altronde, una particolare sensibilità personale dell'imperatore nei confronti dei *pauperes* ci viene attestata anche da Eusebio, allorché, nella sua biografia di Costantino, ricorda che costui procedette, in occasione dei *Vicennalia*, a distribuzioni di cospicue somme di denaro a tutte le popolazioni, sia rurali che cittadine, soccorse con ogni mezzo disponibile i poveri di Eliopoli e concesse numerosissimi donativi alle chiese di Dio, elargendo ora terreni ora grano, per il sostentamento di vedove, di orfani e di poveri in generale: cfr. Eus. *Vita Const.* 3.22; 3.58.4; 4.28.1.

⁴⁶ Pur non enfatizzando eccessivamente l'importanza di queste leggi nei loro risvolti socio-economici, come pure è stato proposto da qualche studioso che, in merito ai due provvedimenti costantiniani, ha parlato «di un congruo sostentamento, degno di uno stato sociale moderno» (così R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti*, cit., 186) o ancora «di una precisa e generale politica di assistenza sociale» (in tal senso G.A. CECCONI, *Governo imperiale*, cit., 130-131).

⁴⁷ Sottolinea il carattere innovativo delle disposizioni costantiniane C. HUMFRESS, *Poverty and Roman Law*, in *Poverty in the Roman World*, M. Atkins - R. Osborne (eds.), New York, 2006, 193, secondo la quale «Constantine's two laws (CTb 11.27.1-2) were 'innovative' in the sense that it was now the imperial fisc which assumed a responsibility for a limited number of poor citizens, who were in danger of committing acts already defined by Roman law as illegal and morally reprehensible».

indirizzo politico di collaborazione con la Chiesa nel campo della pubblica assistenza.

A partire da queste due *leges* costantiniane si apre una nuova storia, non solo sociale e politica, ma anche tutta giuridica, nella quale l'impero romano - sia pure in occidente ormai sulla via di un declino irreversibile - comincia a porsi il problema dei poveri e dei diseredati e della relativa assistenza, come è possibile evincere da numerose e significative leggi del IV e del V secolo d.C. raccolte nel Codice Teodosiano e nel Codice giustiniano, di cui ho avuto modo di occuparmi specificamente in altre occasioni di ricerca⁴⁸.

Si tratta ora di un'assistenza su larga scala, rivolta non solo all'infanzia disagiata, ma inserita in una prospettiva di respiro molto più ampio, che coinvolge svariate e diversificate categorie di soggetti bisognosi (dagli anziani ai malati, dagli orfani alle vedove, ai poveri in generale).

Ebbene, al fine di assicurare un'efficiente attività assistenziale, l'impero decide di far ricorso alle maggiori capacità organizzative della chiesa, 'delegandole' l'opera di soccorso ai bisognosi⁴⁹. Il legislatore, tuttavia, non si limita a demandare astrattamente alla Chiesa l'intervento in campo assistenziale, ma le fornisce, piuttosto, concreti strumenti, pratici e giuridici, perché essa possa svolgere al meglio la sua missione caritativa nel mondo: il principe, infatti, accorda alla Chiesa e al clero protezione, benefici, immunità di vario genere; la Chiesa, a sua volta, sempre più consapevole degli obblighi cui è chiamata ad ottemperare nella

⁴⁸ Per un'analisi di queste costituzioni si veda, oltre a C. CORBO, '*Paupertas*', cit., 81 ss., il contributo di M.V. ESCRIBANO PAÑO, '*Pauperes*' en el libro XVI del '*Codex Theodosianus*', in *Koinonia*, 36, 2012, 57 ss. Per una visione generale del XVI libro del Codice Teodosiano e dei problemi posti da tale fonte cfr., per tutti, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*³, Napoli, 1991.

⁴⁹ Cfr. C. CORBO, '*Paupertas*', cit., *passim* e *praecipue* 158, 170, 216.

società, moltiplica gli edifici destinati alla cura dei bisognosi e proclama con sempre maggiore vigore il messaggio cristiano, attuando un programma di assistenza capillare e ad ampio raggio che rappresenta - si potrebbe dire - il corrispettivo dei privilegi ad essa largamente riconosciuti dall'impero cristiano.

Concludendo, è indubbio che la tarda antichità segni la vera, grande svolta in campo assistenziale, allorquando nasce una storia straordinaria che vede impero e Chiesa impegnati insieme nell'ambito della pubblica assistenza, con conseguenze, anche sul piano giuridico-istituzionale, che si protrarranno nel corso dei secoli.

Tuttavia lo studioso che - in una prospettiva diacronica - voglia intercettare il tempo della storia nel quale, per la prima volta, l'interesse per l'infanzia disagiata è divenuto oggetto di attenzione da parte del potere politico non può non riconoscere all'imperatore Traiano tale indiscusso merito⁵⁰.

Come abbiamo visto, infatti, l'*optimus princeps* si mostra pienamente consapevole della necessità di un intervento a favore delle 'nuove generazioni', esposte, più di ogni altra fascia sociale, ai contraccolpi negativi delle crisi economiche e ai rischi della *paupertas*. E gli *Alimenta* rappresentano, appunto, una nitida testimonianza di tale consapevole sensibilità; una sensibilità che rivela la chiara cognizione, da parte dell'imperatore, del ruolo decisivo che le 'nuove generazioni' sono chiamate a svolgere in relazione agli equilibri futuri della compagine imperiale. Esse sono il segmento fragile e maggiormente vulnerabile della catena sociale, ma, nello stesso tempo, costituiscono la *spes Romani nominis* che,

⁵⁰ Non dimentichiamo che fu lo stesso Traiano ad estendere ai fanciulli le *frumentationes*, le distribuzioni gratuite di grano fino a quel momento riservate ai cittadini adulti residenti nell'Urbe: cfr. Plin. *Paneg.* 26-28, su cui cfr. *supra*, nt. 14.

proprio in quanto tale, non può non catalizzare, *in primis*, le energie e le cure di chi detiene il potere e le responsabilità di governo.

Difatti, come afferma efficacemente Plinio nel *Panegirico*, il *princeps* merita l'immortalità - e l'appellativo di *optimus* - anche, e forse prima di tutto, in ragione di ciò che è stato in grado di promuovere a vantaggio delle 'generazioni future'⁵¹.

Mi piace concludere ricordando proprio le parole di Plinio:

Plin. *Paneg.* 26.4: *recte, Caesar, quod spem Romani nominis sumptibus tuis suspicis. nullum est enim magno principe immortalitatemque merituro impendii genus dignius, quam quod erogatur in posteros.*

⁵¹ Sull'appellativo di 'Optimus princeps' riconosciuto a Traiano cfr. Plin. *Paneg.* 88.4-7: *Iustisne de causis Senatus Populusque Romanus optimi tibi cognomen adiecit? Paratum id quidem, et in medio positum, novum tamen. Scias neminem ante meruisse, quod non erat excogitandum, si quis meruisset. [...] Adoptavit te optimus princeps in suum, senatus in optimi nomen. Hoc tibi tam proprium, quam paternum; nec magis definite distincteque designat, qui Traianum, quam qui optimum appellat: ut olim frugalitate Pisones, sapientia Laelii, pietate Metelli monstrabantur. Quae simul omnia uno isto nomine continentur. Nec videri potest optimus, nisi qui est omnibus optimis in sua cuiusque laude praestantior. Merito tibi ergo post ceteras appellationes haec est addita, ut maior [...]; Plin. *Paneg.* 88.10: *Etenim, ut nomine Augusti admonemur eius, cui primum dicatum est, ita haec optimi appellatio nunquam memoriae hominum sine te recurret, quotiesque posterī nostri optimum aliquem vocare cogentur, toties recordabantur, quis meruerit vocari*, ove Plinio ribadisce significativamente che così come con il titolo di Augusto ci viene ricordato colui al quale per primo fu dedicato questo nome, Ottimo non ricorrerà alla memoria degli uomini senza che pensino a Traiano e quando i posterī saranno costretti a dare a qualcuno il nome di Ottimo si ricorderanno sempre di colui che meritò di essere così chiamato.*

ABSTRACT

Il contributo si occupa del programma alimentare traiano e della *Tabula Alimentaria* di Veleia, che ne costituisce fondamentale testimonianza, ed intende esaminare non solo le motivazioni ispiratrici e gli scopi dell'istituzione alimentare, ma anche quelli che sono stati successivamente i suoi esiti nel tempo. L'impianto complessivo che emerge dalla *Tabula* viene, poi, messo a confronto con elementi significativi della successiva legislazione tardoantica in materia di assistenza all'infanzia disagiata. Tale comparazione, pur nella comune attenzione alle esigenze dei fanciulli indigenti, rivela diverse e peculiari modalità d'intervento da parte dell'autorità politica, che riflettono un assetto culturale e istituzionale profondamente modificato.

The work concerns the Trajan's alimentary programme and the *Tabula Alimentaria* of Veleia, which is a fundamental testimony of it, and analyzes not only the inspiring motivations and purposes of the alimentary institution, but also its subsequent results over time. Then the overall structure emerging from the *Tabula* is compared to several substantial elements of the late antique legislation regarding the assistance for indigent childhood. Despite the common attention to the needs of the poor children, the comparison reveals different and specific interventions of the emperor, thus reflecting a deeply modified cultural and institutional context.

CHIARA CORBO

Professore Ordinario di Storia del Diritto Romano

Università degli Studi di Napoli Federico II

E-mail: chiara.corbo@unina.it

